



Università
Cà Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale
in Amministrazione, finanza e controllo
ordinamento ex D.M. 270/2004

Tesi di Laurea

Perdite su crediti

Disciplina aggiornata al decreto n. 147 del 14/09/2015

Relatore

Ch. Prof. Loris Tosi

Laureando

Enrico Tadiotto

Matricola 830728

Anno Accademico

2016 / 2017

INDICE

Introduzione	p. 4
Capitolo 1: Cenni sull'evoluzione della tematica della valutazione dei crediti	p. 6
• 1.1: D.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645	p. 7
• 1.2 D.p.r. del 29 settembre 1973, n. 597	p. 11
• 1.3 D.p.r. del 22 dicembre 1986, n. 917	p. 16
• 1.4 D. lgs. Del 14 settembre 2015, n. 147	p. 22
Capitolo 2: Crediti e perdite su crediti nella disciplina civilistica	p. 34
• 2.1 Il ruolo della normativa civilistica	p. 36
• 2.2 I principi generali di redazione del bilancio	p. 39
• 2.2.1 Principi generali: la clausola della chiarezza	p. 40
• 2.2.2 Principi generali: la clausola della verità	p. 41
• 2.2.3 Principi generali: clausola della correttezza	p. 42
• 2.2.4 Principi generali: le deroghe	p. 42
• 2.3 I principi di redazione del bilancio	p. 43
• 2.3.1 Principi di redazione del bilancio: il principio di prudenza e il principio di realizzazione degli utili	p. 44
• 2.3.2 Principi di redazione del bilancio: principio della prevalenza della sostanza sulla forma	p. 46
• 2.3.3 Principi di redazione del bilancio: principio di continuità	p. 47
• 2.3.4 Principi di redazione del bilancio: il principio di competenza	p. 47
• 2.3.5 Principi di redazione del bilancio: il principio di separazione delle valutazioni degli elementi eterogenei	p. 49
• 2.3.6 Principi di redazione del bilancio: il principio di costanza e le deroghe	p. 50
• 2.4 Principali differenze tra soggetti OIC e soggetti IAS/IFRS	p. 50
• 2.5 La valutazione dei crediti: costo ammortizzato ed attualizzazione	p. 55
• 2.5.1 Valutazione dei crediti: presunto valore di realizzo	p. 61
Capitolo 3: Disciplina fiscale	p. 64
• 3.1 Disciplina fiscale per i soggetti OIC	p. 65

• 3.2 Perdite su crediti	p. 68
• 3.2.1 Elementi certi e precisi	p. 69
• 3.2.2 Procedure concorsuali	p. 70
• 3.2.3 Crediti di modesta entità, o crediti cancellati seguendo i principi contabili	p. 71
• 3.3 Deducibilità dei fondi di svalutazione crediti	p. 72
• 3.4 Perdite da inesigibilità e perdite da realizzo	p. 73
• 3.4.1 Perdite da realizzo: remissione del credito e transazione con il debitore	p. 75
• 3.4.2 Perdite da realizzo: la cessione del credito, il caso pro soluto	p. 77
• 3.5 Il caso della prescrizione	p. 79
• 3.6 I crediti esclusi dalle possibili deduzioni	p. 79
• 3.7 Disciplina fiscale per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali	p. 81
Conclusione	p. 84
Bibliografia	p. 86
Normative e giurisprudenza	p. 90

INTRUDUZIONE

“...conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita...”, questo è parte della legge dell’11 marzo 2014, n° 23, con cui il Parlamento delega il Governo ad attuare un decreto atto a “ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell’Unione Europea”.

In questo scritto ci si occuperà di analizzare la prima parte, ovvero quella delle incertezze riguardanti il reddito d’impresa.

In particolare verrà studiata la disciplina delle “perdite su crediti”. Verrà analizzato come tale materia è variata e qual è stato il contributo a questo mutamento apportato da tale decreto legislativo.

Questa disciplina aveva bisogno di qualche aggiustamento soprattutto tra le relazioni che l’ambito civilistico aveva con l’ambito prettamente fiscale e tributario. I cosiddetti “due binari”.

Sappiamo infatti che dal risultato economico di fine esercizio, che si trova nel bilancio civilistico, si attuano poi tutta una serie di formule che portano al calcolo delle imposte e quindi al reddito d’esercizio vero e proprio. Fatta questa brevissima premessa dobbiamo spiegare che l’imponibile su cui si applicano le formule previste per le imposte non è così facile da raggiungere. Le due discipline (civilistica e fiscale) anche se collegate, hanno delle notevoli differenze che portano al mutamento del risultato finale. Si potranno avere infatti delle deduzione civilistiche che non corrispondono a quelle fiscali e questo porta poi a numerosi problemi.

Questa riforma risultava quindi necessaria. È stata “suggerita” anche dagli organi sovranazionali che ne hanno imposto una semplificazione.

Non solo, ma questa riforma è stata fortemente voluta dall’organo legislativo nazionale, anche per aiutare le imprese, in un periodo che le ha viste a causa della crisi, in notevole sofferenza. Specificando, e in alcuni casi aumentando, la possibilità di dedurre le perdite su crediti, è stato dato quindi un notevole aiuto.

Si cercherà dapprima di capire com'è variata questa materia nel corso degli anni, fino ovviamente alla riforma attuale, e si andrà poi a spiegare un po' più nel dettaglio le varie possibilità che si hanno per il calcolo e la successiva deduzione delle perdite su crediti sia per le imprese che applicano i principi contabili nazionali, sia quelle che applicano i principi contabili internazionali.

Cap 1

CENNI SULL'EVOLUZIONE DELLA TEMATICA DELLA VALUTAZIONE FISCALE DEI CREDITI

1.1 D.p.r. 29 gennaio 1958; 1.2 D.p.r. del 29 settembre 1973; 1.4 D. lgs. Del 14 settembre 2015; 1.3 D.p.r. del 22 dicembre 1986

La disciplina della valutazione dei crediti non è sempre stata così specifica e dettagliata come la troviamo oggi. Ancor meno lo era la sua “sotto-disciplina” delle perdite su crediti. Si parla infatti di due dottrine molto scarse.

Vediamo di tracciare il principale excursus storico sulla valutazione dei crediti del nostro Paese.

La valutazione dei crediti è imprescindibile per lo studio e la successiva analisi della tematica delle perdite su crediti, che ne è una sua branca.

A livello storico possiamo dividere la storia “moderna” in “pre-TUIR” e “post-TUIR”.

Del periodo “pre-TUIR” non ci sarà tantissimo da analizzare. Questo sia perché la materia, come già accennato, ai tempi era scarsamente trattata a livello normativo, sia perché quelle poche norme riguardavano perlopiù tematiche “passate” e divenute quindi obsolete. Si analizzerà il d.p.r. del 29 gennaio 1958, n. 645 poi convertito in legge.

Più importante la riforma avvenuta negli anni '70, iniziata con il d.p.r. del 29 settembre 1973, n.597.

Il vero “anno zero” per la nostra disciplina è, però, il 1986, anno nel quale vi è stata l'introduzione del T.U.I.R. che, con le opportune modifiche, è in vigore ancora oggi. Da questa data si studierà molto più dettagliatamente la questione della valutazione dei crediti, degli accantonamenti e delle svalutazioni per giungere poi alle vere e proprie perdite. Ovviamente il Tuir non è più quello approvato nel 1986, si andranno quindi a studiare i mutamenti più significativi e i risultati che queste variazioni hanno portato.

questa “mappa temporale” verrà completata con l'analisi, la più dettagliata possibile, del nuovo decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.147. Decreto che, sia dal punto di vista prettamente teorico e quindi normativo sia dal punto di vista pratico, ha cambiato e sta cambiando notevolmente la disciplina che ci stiamo proponendo di analizzare. La nuova normativa è andata infatti a modificare gli articoli 101 e 106 del TUIR che sono gli articoli cardine della tematica sulle “perdite su crediti”.

1.1 D.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645

Questo decreto presidenziale¹, è forse la prima e più ben fatta legislazione tributaria, se escludiamo il d.p.r. n. 597 del '73 e, ovviamente, il TUIR del 1986 che ancora oggi è in vigore.

Il testo si compone di vari titoli, (nel primo si trovano le disposizioni generali; nel secondo l'imposta sul reddito dominicale dei terreni...), ogni titolo è a sua volta suddiviso in capi. Si vede quindi una forma del decreto che molto si avvicina al TU del '86.

La parte del testo più interessante la si trova al titolo V: "imposta sui redditi di ricchezza mobile". In questo titolo, al capo primo, si evidenzia ad esempio la spiegazione di quale deve essere il presupposto d'imposta (art. 81), viene spiegata la territorialità dell'imposta (art. 82), sono elencati i proventi non soggetti all'imposta e i redditi che ne sono esenti (art. 82). Nel capo secondo si trovano innanzi tutto la classificazione dei redditi (art. 85), e, successivamente la loro spiegazione (art. 86: "redditi da capitale"; art. 87: "redditi del lavoro subordinato";...) e, per finire le aliquote delle varie categorie (art. 90).

Il focus del nostro interesse ricade però nel Capo III, sempre del quinto titolo: "determinazione del reddito netto delle categorie B e C/1". Più precisamente si analizzerà la sezione II di tale capo: "redditi delle imprese commerciali". In questo tratto del decreto si evidenziano le possibili deduzioni di cui può servirsi un'impresa (es: art. 96: "spese generali"; art. 97: "spese pluriennali"; art. 98: "ammortamenti"). Arriviamo adesso alla parte interessante. Il testo unico delle imposte sui redditi permette infatti alle imprese di detrarre la perdita².

Questo articolo ha una forza e una portata enorme. È infatti la prima volta che una tematica come la deduzione delle possibili ed eventuali perdite viene introdotta nella materia delle imposte sui redditi. Sorgeva quindi il problema di come queste perdite dovevano essere considerate e valutate.

Se era vero che si trattava della prima volta che il legislatore introduceva un "argomento" come la deducibilità delle perdite in ambito delle imposte sui redditi ed

¹D.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645, "approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", pubblicato poi in Gazzetta Ufficiale il 7 luglio 1958, nel numero 162.

²D.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 99: "Perdite. Sono detraibili le perdite per la distruzione totale o parziale dei beni relativi all'impresa o per la realizzazione di essi ad un prezzo inferiore al costo non ammortizzato o, se diverso, all'ultimo valore riconosciuto ai fini della determinazione del reddito, le perdite su crediti e le altre perdite inerenti all'attività produttiva del reddito".

era vero che non aveva specificato il come valutarle, bisogna anche dire che una materia simile (per non dire uguale) era trattata in ambito delle imposte sul patrimonio. Dobbiamo andare quindi a riprendere parte di questa disciplina per riuscire ad interpretare al meglio l'art. 99 sopracitato.

“I crediti si valutano al loro importo nominale. Quando concorrano circostanze di fatto che lascino fondatamente presumere la perdita totale o parziale del credito, il contribuente può chiedere che fra le attività patrimoniali non sia computato il credito stesso, oppure che sia accordata una riduzione del valore nominale di esso.”³ Da questo articolo si inizia a capire come si valutano i crediti e, quindi, le perdite.

Questo asset viene infatti considerato al valore nominale. Ed è possibile, in casi di perdita diminuire o addirittura eliminare tale importo dalle attività patrimoniali dell'impresa.

L'amministrazione pone qualche esempio di quali possano essere i casi che portano a perdite di credito, totali o parziali. Tra queste, si possono citare, il procedimento di esecuzione in corso contro il debitore, la dichiarazione di fallimento del debitore stesso e la procedura del concordato preventivo⁴.

Come già detto in precedenza questo nuovo articolo ha avuto una rilevanza notevole per l'epoca. Avvicina infatti la normativa civilistica a quella fiscale, viene ridotto lo spazio tra i cosiddetti “due binari”. È infatti cosa nota che, civilisticamente parlando, il criterio di valutazione dei crediti debba essere il presumibile valore di realizzazione⁵, così adesso, dopo questa norma si poteva affermare che anche nell'ambito fiscale bisognava seguire lo stesso criterio.

Per spiegare la situazione in parole molto semplici, pensiamo ad un credito la cui possibile riscuotibilità è totale, questo sarà valutato al valore nominale. Per contro supponiamo un credito la cui parte esigibile è la metà del valore nominale, questo credito sarà quindi valutato al cinquanta per cento del suo valore nominale.

Anche analizzando l'articolo 101 del tuir si può arrivare, in via interpretativa, alla medesima soluzione, cioè che i crediti debbano essere valutati con il criterio del realizzo. Tale articolo, spiega quali possano essere le minusvalenze che possono essere

³Testo Unico del 9 maggio 1950, n. 203, articolo 16, commi 1 e 2.

⁴Circolare n. 21000 del 1° luglio 1950, Div II, della Dir. Gen. per la Finanza Straordinaria.

⁵Art. 2425 c.c., n. 6, comma 1; diventato oggi art 2426 c.c., n. 8: “...per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”.

portate a deduzione. Il sopracitato articolo 101 ammette la possibilità di portare a deduzione “esclusivamente” le minusvalenze delle materie prime delle merci, delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli a reddito fisso. La disposizione continua poi agli articoli 102 e 103: “...per le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso non quotati in borsa, si tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e precisi”. Nessun accenno ai crediti. Siamo certi lo stesso, interpretando al meglio tale disposizione, che l’articolo possa riguardar anche la disciplina dei crediti. Dal tratto di articolo sopra riportato intravediamo infatti la volontà del legislatore nel dare la possibilità di diminuire il valore nominale di una qualche attività. Non ci soffermiamo, per adesso nell’obbligatorietà di portare elementi certi e precisi esemplificativi della perdita, primo perché per adesso la parte che ci interessava analizzare e quindi spiegare era che il legislatore iniziava a prevedere la possibilità di diminuire il valore nominale di alcune poste; secondo perché le analizzeremo più nel dettaglio più avanti nella stesura.

“Ora le illazioni che si possono trarre dalla portata di quanto sopra sono le seguenti: le obbligazioni ed i titoli a reddito fisso sono, in definitiva dei crediti che il possessore di essi ha verso l’emittente. La norma *de qua*, quindi, consentendo che si tenga conto delle diminuzione del valore di tali titoli di credito, consente, sia pure indirettamente, di tener conto del minor valore dei crediti più propriamente detti. Del che ne dà piena conferma la stessa amministrazione con la circolare 15 aprile 1957, n. 350.860, con la quale, nell’esaminare <gli effetti delle norme dettate con l’art. 20 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 sui principali elementi patrimoniale>, così si esprime in merito ai redditi: < in forza all’articolo 2425 del c.c. la valutazione dei crediti deve essere fatta secondo il presumibile realizzo>”⁶.

Facendo un passo indietro, quando abbiamo accennato all’articolo 85 e alla sua classificazione dei redditi si poteva aggiungere che, per la nostra analisi, la classificazione che più ci interessa era quella tra i crediti civili e quelli commerciali. La disciplina spiegata finora (art. 99) tratta i secondi. Per i primi vi è invece un altro articolo, il 129, che ne spiega la “cessazione”. Per i crediti civili vengono elencate in modo tassativo le prove da portare per ammetterne la deduzione. A titolo

⁶Gazzerro Filippo, *Crediti: perdite, svalutazioni ed ammortamenti*, Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, 1966, II, p. 225.

esemplificativo: “mediante esibizione di estratto o copia autentici dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o della sentenza passata in giudicato da cui risulti la estinzione del credito per qualsiasi causa, ovvero mediante indicazione dei dati della relativa registrazione”⁷. Queste prove non si trovano enunciate per quando riguarda le perdite descritte dall'articolo 99. Si può quindi escludere che servano tassativamente per aver la possibilità di dedurre le perdite sui crediti commerciali, serviranno invece per aver la possibilità di deduzione della cessazione dei crediti civili.

Bisogna però escludere che la perdita non debba essere provata anche per i crediti commerciali, possiamo però confermare che per tali “prove” non sia richiesto un tassativo formalismo. Non vi è infatti un preciso elenco di prove “ammesse”.

Si può quindi affermare che vi è una grande libertà, sul mezzo con cui portare queste prove di inesigibilità, bisognerà comunque che tale mezzo sia idoneo o almeno considerato tale dagli organi che dovranno poi giudicare l'eventuale inesigibilità di un credito.

1.2 D.p.r. del 29 settembre 1973, n. 597

Parliamo ora del decreto presidenziale: “Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”. Anche questo, decreto cosiddetto “delegato” dal Parlamento. Vi era infatti la necessità di una nuova riforma concernente i tributi. Era infatti da poco stata introdotta nel nostro ordinamento l'Imposta sul Valore Aggiunto (anno 1972) ed erano necessari accorgimenti non solo in questa materia ma, in generale, su tutto il sistema tributario.

È un'altra di quelle “tappe” fondamentali per arrivare a capire, ed analizzare al meglio la disciplina delle perdite su crediti dei giorni nostri.

Notevoli sono le introduzioni apportate da questa normativa. Si nota la regola generale che un elemento reddituale deve essere imputato nell'esercizio di competenza. Osserviamo per la prima volta la possibilità di istituire un fondo di accantonamento per rischi ed oneri e la possibilità di detrarre una parte dal reddito imponibile. Vi è poi la

⁷D.p.r. del 29 gennaio 1958, art. 109, lettera a).

conferma della possibilità della deduzione delle perdite ma vengono introdotti dei criteri più limitanti.

Andiamo con ordine.

Anche questo decreto è suddiviso in titoli. Non si ritrova più però la divisione degli stessi in capi, come avveniva per la normativa precedentemente analizzata.

Come per l'analisi precedente, analizzeremo il tratto del decreto che ci compete, il titolo V, "redditi d'impresa".

Per reddito d'impresa s'intende: "...quello che deriva dall'esercizio di imprese commerciali"⁸.

L'articolo 57 di questo decreto, "perdite, sopravvenienze passive, e minusvalenze patrimoniali", legifera che per una corretta determinazione del reddito d'impresa bisogna considerare le perdite e le sopravvenienze passive che risultano dalla cancellazione, in parte o in toto, di asset iscritti in bilancio nei precedenti periodi di imposta (lettera b) e da quelle derivanti dal mancato raggiungimento di ricavi e proventi imputati nel conto dei profitti e delle perdite (lettera a).

Ormai la strada sancita dal decreto presidenziale del '58 era segnata, le perdite, più precisamente quelle su crediti, sono deducibili al fine di giungere correttamente e vantaggiosamente alla determinazione del reddito d'impresa. Con questa nuova normativa poi, vengono aggiunti elementi non proprio irrilevanti. Stiamo parlando, ad esempio della necessità di apportare elementi certi e precisi per poter ammettere le deduzioni delle perdite su crediti. Questa è una grande novità rispetto al decreto del 1958, il quale permetteva tali deduzioni, non degnamente documentate. Questo indirizzo veniva poi seguito, e quindi confermato dall'amministrazione⁹ e dalla giurisprudenza per gli anni seguenti. Con la nuova normativa, la disciplina è più stringente, la deducibilità delle perdite su crediti commerciali viene accettata solamente dopo l'apporto di una consona documentazione che evidenzia il mancato realizzo. Si deve quindi affermare l'irrilevanza, ai fini fiscali, delle perdite derivanti da crediti la cui non esigibilità è stata soltanto ipotizzata (anche se con cause abbastanza valide). Non è infatti consentita la deduzione di perdite su crediti sulla base di prove solamente estimative, o presuntive, "la prova deve risultare da elementi di fatto da cui

⁸D.p.r. del 29 settembre 1973, n. 597, art. 51, comma 1, "reddito d'impresa".

⁹R.M. del 6 agosto 1976, n. 9/124.

risulti in modo certo e inequivocabile l'inesigibilità"¹⁰ (ad esempio, la miglior prova portabile è la dichiarazione di insolvenza del creditore scritta dalle autorità). Non basta infatti il non adempimento del debitore, "paradossale è che il Ministero non considera certa nemmeno la perdita derivante dalla dichiarazione del fallimento del debitore"¹¹, tali perdite diventeranno certe e quindi deducibili con il decreto di chiusura del fallimento.

Altro articolo molto importante è il 66 che introduce gli accantonamenti per rischi e oneri¹². Da questo articolo deriva la novità, che forse è la più significativa. Il legislatore dà la possibilità di dedurre determinati fondi di svalutazione, che si trovano nel passivo.

Chi redige un bilancio ha appunto il vantaggio di poter stanziare un fondo, che in parte non concorrerà alla formazione dell'imponibile e quindi non verrà tassato. Caratteristica per la deducibilità di questo fondo è solamente, per adesso, una caratteristica quantitativa. La deduzione non può mai superare lo 0,50 per cento del totale dei crediti iscritti in bilancio, anzi non può superare tale percentuale dei crediti scaturiti dall'alienazione di beni e servizi indicati dall'articolo 53, primo comma¹³.

L'articolo 66 prosegue poi specificando che la deduzione "scende" dallo 0,50 allo 0,25 per cento quando l'accantonamento totale raggiunge il 3 per cento del totale dei crediti

¹⁰Dei Bruno e Paolacci Massimo, *Accantonamento per rischi su crediti e imputazione delle relative perdite*, Corriere Tributario, 1986, n. 19, p.1262.

¹¹Cioni Roberto, *La cessione dei crediti e la deducibilità delle perdite nell'imposta sul reddito*, Corriere Tributario, 1986, n. 43, p. 2956.

¹²Art. 66 d.p.r. del 29 settembre 1973, n. 597: "Accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio. La deduzione è ammessa entro il limite massimo dello 0,25 per cento quando l'accantonamento globale ha raggiunto il 3 per cento dei crediti esistenti. Alla fine del periodo di imposta e non è ulteriormente ammessa quando l'accantonamento ha raggiunto il 5 per cento.

Le perdite su crediti verificatesi nel periodo di imposta sono deducibili ai sensi dell'articolo 57 limitatamente alla parte non compensata dagli accantonamenti. Se in un periodo d'imposta l'ammontare globale dell'accantonamento risulta superiore al 5 per cento dell'ammontare dei crediti l'eccedenza concorre a formare il reddito del periodo stesso.

Per le aziende e gli istituti di credito restano fermi, fino al riassorbimento, i maggiori accantonamenti effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'art. 2 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Per le imprese che invece di effettuare gli accantonamenti riducono il valore dei crediti a minori valori di realizzo dei crediti direttamente iscritti nell'attivo del bilancio sono riconosciuti ai fini della determinazione del reddito se analiticamente giustificati".

¹³D.p.r. del 29 settembre 1973, n. 597, art. 53, comma 1: "Costituiscono ricavi i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché i corrispettivi delle cessioni di materie prime, materie sussidiarie, semilavorati e merci acquistati per essere impiegati nella produzione, al netto dei relativi abbuoni e premi".

presenti alla fine del periodo di imposta, “e non è ulteriormente ammessa quando l'accantonamento ha raggiunto il 5 per cento”.

Con l'articolo sugli accantonamenti si inizia anche ad inserire qualche dato numerico come il limite della possibile deduzione in relazione ai crediti iscritti. Come detto non è però questa la novità più grande. Questo articolo ha infatti una forza notevole perché inserisce la possibilità di istituire un fondo deducibile più che per la percentuale della possibile deduzione.

Dobbiamo adesso accennare il funzionamento di questo fondo ed il suo significato. La nuova normativa consente a chi redige un bilancio, di iscrivere un fondo che poi porterà, almeno per una parte, a deduzione. Questo fondo dà la possibilità di “rettificare” il valore nominale dei crediti, che andranno a formare l'imponibile, su cui si calcoleranno poi le imposte per arrivare alla fine alla determinazione del reddito d'esercizio. L'accantonamento per rischi “calcola” la possibilità che un credito non venga riscosso, o non lo venga per la sua interezza. Il legislatore dà quindi la possibilità di “scorporarne” una parte, secondo delle percentuali sul totale (che poi sono le percentuali viste sopra), quasi a garanzia. La norma non richiede neanche particolari cause o prove, richiede semplicemente di rientrare nei limiti dettati.

L'articolo 66 pone delle regole anche per la perdita su crediti descritta dall'articolo 57. Se, come già detto, è certo che le perdite su crediti sono fiscalmente deducibili abbiamo adesso un limite, o meglio un fondo da controllare. L'impresa che ha subito una perdita su crediti (non giudichiamo adesso se certa, presumibile...) non può dedurla direttamente, se nel proprio bilancio è presente un fondo di rischio. L'articolo 66, al secondo comma, afferma che tale perdita può essere dedotta solo per la parte che non trova copertura da un fondo. Si rischierebbe infatti una possibile e doppia deduzione su uno stesso credito. La regola è quindi questa: se ho un credito insolubile di cento, un fondo di accantonamento per rischi di 60, la perdita deducibile sarà di 40 (perdita di 100 – fondo rischi di 60= 40).

Sorgeva però un problema: cosa fare con le perdite già rimosse dai bilanci prima dell'entrata in vigore di questo articolo (entrata in vigore formale 01/01/1974; entrata in vigore sostanziale 31/12/1974 con la redazione del bilancio d'esercizio). Citiamo un esempio trovato nella sezione “consulenze” della rivista “Bollettino tributario d'informazioni”. Veniva infatti richiesto agli esperti del periodico, se, un'azienda, nel

momento in cui, a fine esercizio dell'anno 1974, istituisce il fondo rischi su crediti, debba ridurre tale fondo delle corrispettive perdite su crediti "scorporate" (e quindi cancellate) dal bilancio nel corso dell'anno. Il parere di risposta, da parte degli autori, è molto facile e chiaro. Nel primo comma dell'articolo 66 è scritto che "...sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare dei crediti risultanti in bilancio..." cioè dai crediti risultanti alla chiusura dell'esercizio. "or se nel corso del 1974 si sono verificate perdite di crediti per inesigibilità e tali perdite sono imputate al conto perdite e profitti quali sopravvenienze passive (rectius: insussistenze attive) è evidente che i crediti perduti non figurano più nel bilancio e quindi l'accantonamento si riferisce ai crediti sussistenti a fine esercizio e quindi a riguardo ad eventuali perdite future che, verificandosi, dovranno essere compensate col fondo rischi ed in caso di incapienza, per la differenza, attribuite al conto perdite e profitti"¹⁴.

L'ultimo comma dell'articolo 66 pone anche un altro obbligo per quelle aziende che non iscrivono il fondo di accantonamento nel passivo, ma riducono direttamente il valore del credito. Il legislatore non pone infatti il divieto di iscrivere direttamente il credito al valore di realizzo, ma impone a chi sfrutta tale modalità di specificare e giustificare tali minori valori, analiticamente, nella nota integrativa.

Altro articolo da analizzare è l'articolo 74 in cui si evince che la regola generale sull'imputazione della componente reddituale è quella della competenza¹⁵. Si deve però specificare che sì, la regola generale è quella dell'imputazione nell'esercizio di competenza, purché però, questo sia certo e determinato.

Per completezza si deve affermare che anche la disciplina della cessione del credito¹⁶ rientra tra le fattispecie in cui si può imputare parte del minor valore al conto economico e che queste riduzioni possono essere dedotte fiscalmente ai sensi dell'articolo 57. Sappiamo che un credito può essere ceduto con la formula "pro-solvendo" o con la regola del "pro-soluto". Con la prima fattispecie, il cedente assicura l'esistenza, ma anche la solvibilità del credito; con la seconda ne garantisce solo

¹⁴Bollettino tributario d'informazioni, Consulenze, 1974, p. 428.

¹⁵D.p.r. del 29 settembre 1973, n. 597, art. 74, comma 1: "norme generali sui componenti del reddito d'impresa. I ricavi, i proventi, costi e oneri concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio di competenza a meno che la loro esistenza non sia ancora certa o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, nel qual caso sono imputati al reddito del periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni".

¹⁶Artt. 1260 ss, codice civile.

l'esistenza. Questo conduce a due diverse discipline da seguire per il calcolo della perdita ai fini fiscali. Con una cessione pro-soluto il minor valore realizzato, derivante dalla cessione porta direttamente ad una perdita deducibile ai fini dell'articolo 57 (fermo restando i limiti richiesti di certezza e determinabilità). Un po' diversa la regola da seguire se si tratta di un credito ceduto tramite pro-solvendo, in questo caso infatti la perdita potrà essere dedotta solamente nel momento preciso in cui vi sarà l'effettivo realizzo.

Viene così ultimata l'analisi temporale "pre-TUIR". Ovviamente si è analizzato solo il tratto di normativa necessario per capire l'evoluzione della disciplina delle perdite su crediti. Come visto i passi principali sono stati innanzitutto l'ammissione della possibilità della deducibilità fiscale per le perdite; poi l'iscrizione di un fondo di accantonamento per i rischi e la regola dell'imputabilità nell'esercizio di competenza.

1.3 D.p.r. del 22 dicembre 1986, n. 917

Inizia adesso la trattazione del T.U.I.R.¹⁷ Questa è la medesima legislazione che, con le opportune modifiche e miglioramenti, troviamo in vigore ancora oggi.

Prima di entrarvi nel dettaglio la si sintetizza in poche parole. La novità maggiore, per la materia di cui stiamo trattando, portata da questo decreto, rispetto a quello del '73, risulta essere la deducibilità delle perdite su crediti quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, "in ogni caso". "Per una esatta percezione del carattere di assoluta novità della disposizione è bene rammentare che l'intera questione delle perdite su crediti trae origine dal mancato riconoscimento, da parte del legislatore fiscale, delle valutazioni che necessariamente debbono essere effettuate per una corretta indicazione, sulla base della disciplina civilistica, delle poste in bilancio con riferimento sia al concetto di perdita che alle modalità tecniche della sua rilevazione"¹⁸.

¹⁷D.p.r. del 22 dicembre 1986, n. 917, "Testo Unico delle Imposte sui Redditi", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 1986.

¹⁸Minotti Maurizio, *Il calcolo delle perdite su crediti ai fini della dichiarazione IRPEG*, Bancaria, 1989, pp. 49 ss.

Un'altra importante innovazione normativa risiede nell'eliminazione del coefficiente intermedio, ci sarà adesso un unico coefficiente di deducibilità che sarà dello 0,5% ed un unico limite massimale del fondo che equivarrà al 5 % dei crediti iscritti in bilancio. Compriamo un breve excursus dottrinale sulla logica civilistica di redazione di un bilancio, per capire le principali differenze e le principali affinità con la disciplina fiscale. Nel 1987, l'articolo 2217 del codice civile specificava che, il conto dei profitti e delle perdite doveva dimostrare con "evidenza e verità" gli utili subiti o le perdite subite¹⁹. Sulla stessa onda, l'articolo 2423 cc, scriveva che gli "utili conseguiti e le perdite sofferte" devono essere risultanti chiare del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite²⁰. Come già visto, sappiamo poi che i crediti vanno iscritti al valore presumibile di realizzo. Questi brevi accenni civilistici servono per delineare il contesto operativo in cui ci si trova. Quando un credito iscritto in bilancio lascia presagire un'insolvenza, parziale o totale che sia, bisogna svalutarlo. Questo per seguire correttamente le regole di bilancio che ne prevedono l'iscrizione al valore di realizzazione. Tale svalutazione può avvenire in due distinte modalità. La prima fattispecie prevede di decurtare direttamente il valore del credito e di iscrivere tale perdita nel conto economico. La seconda modalità prevede invece la creazione di un fondo di rettifica, nel passivo, e la quota di competenza deve risaltare nel conto economico. Non esiste una regola che specifichi quale delle due metodologie sia la preferita, forse la seconda è quella più usata perché evidenzia i due scenari: le variazioni rettificative e il controllo degli asset con il loro valore nominale.

Addentriamoci adesso maggiormente nella nuova normativa.

Analizzando il terzo comma dell'articolo 66 si riconosce la validità della deduzione delle perdite su crediti a patto di portare a testimonianza elementi che le rendano certe e precise. Prove che non sono richieste se le perdite derivano da imprese, o più precisamente da debitori, che risultano assoggettati alle cosiddette procedure concorsuali²¹. In questa norma sono previste una regola generale e una deroga. La prima risiede appunto nella possibilità di deduzione di perdite su crediti se specificati da elementi che ne certificano la certezza e la precisione, "nella comune accezione un

¹⁹Art. 2217 cc, comma 2; anno 1987.

²⁰Art 2423 cc, comma 2; anno 1987.

²¹D.p.r. del 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66, comma 4: "...le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali".

fatto può dirsi <certo> quando sia realmente accaduto in dato momento. Parimenti può considerarsi <preciso> quando non è suscettibile di essere confuso con altri”²². Per specificare, si conferma la veridicità e quindi la possibile deducibilità ai fini fiscali, delle perdite fiscali se esistono atti e fatti che in modo non equivoco e non casuale ne avvalorano l’esistenza. Nell’articolo 66 si vede che la regola primaria viene immediatamente combinata con una deroga che permette ad individui vantanti crediti nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali, di dedurre eventuali perdite senza l’apporto degli elementi certi e precisi richiesti per le perdite su crediti “general”. Spiegata così sembrerebbe che basti l’inizio della procedura concorsuale per conseguire il vantaggio fiscale provocato dall’abbattimento della totalità del credito. La locuzione “in ogni caso”, presente nell’articolo 66, ha infatti una gran forza e sottrae i creditori dal portare quegli elementi di certezza e precisione. L’amministrazione finanziaria non pare infatti in potere di sindacare un abbattimento di questo tipo, dovrebbe infatti limitare il suo operato all’accertamento delle condizioni previste dalla norma. Tale ragionamento non sembra però veritiero, non tanto sulla possibilità di dedurre le perdite senza l’apporto di quegli elementi spiegati sopra (certezza e precisione), quanto per la possibilità di immediatezza nel totale abbattimento del credito. L’inizio di una procedura concorsuale permette sì lo scorporo della perdita, sottintende però un lavoro di valutazione del credito in questione. Bisogna valutare l’effettiva presumibile realizzazione, analizzare la tipologia di credito in questione, privilegiato o chirografario, e solo al termine di questa fase procedere con l’eventuale abbattimento, andando anche a verificare l’esistenza di fondi di accantonamento per perdite su crediti.

Passiamo adesso ad analizzare l’articolo 71, in cui troviamo legiferata la disciplina delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti. È evidente che il legislatore permette deduzioni sulle svalutazioni dei crediti e sugli accantonamenti per rischi su crediti, se questi (i crediti), per dirla grossolanamente, derivano dal core business dell’impresa²³. Parliamo di deduzioni entro il limite dello 0,50%, per ogni

²²Seri Manuel, *Il trattamento fiscale delle perdite su crediti nel nuovo testo unico*, Corriere Tributario, 1987, n. 39, pp. 2663 ss.

²³D.p.r. del 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1: “Sono considerati ricavi:

- a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;

esercizio, del valore di acquisizione o nominale degli stessi crediti suddetti. Deduzione che non viene consentita quando la totalità di accantonamenti e svalutazioni, raggiunge la quota limite del 5% calcolata sul valore, risultante dal bilancio di fine esercizio, nominale (o di acquisizione) dei crediti²⁴.

Nel secondo comma dell'articolo 71 troviamo il collegamento necessario ad unire le 2 norme appena descritte, ovvero troviamo l'interazione tra l'articolo 66 e l'articolo 71 del T.U.I.R. La norma impone che la deduzione, dei fatti descritti nell'articolo 66, avvenga limitatamente alla parte che non trova copertura nel fondo descritto nel primo comma dell'articolo 71²⁵.

Una volta scorporata la perdita dal fondo, questo può iniziare a riformarsi, ovviamente seguendo le regole sopracitate (art. 71, primo comma), "tale perdita deve essere imputata al fondo rischi su crediti fino ad esaurimento del fondo stesso; l'eccedenza è deducibile... Alla fine dell'esercizio in cui la perdita si verifica il fondo può essere ricostituito con accantonamento calcolato sui crediti che non si considerano perduti"²⁶. Non si può concludere l'analisi del d.p.r. 917 del 1986, senza citare gli articoli 73 e 75. Il comma terzo dell'articolo 73 impedisce di poter effettuare deduzioni per accantonamenti differenti da quelli determinati, in maniera dettagliata, dalla

-
- b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
 - c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - d) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
 - e) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
 - f) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge".

²⁴D.p.r. del 22 dicembre 1986, n. 917, art. 71, comma 1: "Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura di rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio".

²⁵D.p.r. del 22 dicembre 1986, n. 917, art. 71, comma 2: "Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso".

²⁶Moroni Silvio, *Le perdite su crediti nei confronti di dissestati*, *Corriere Tributario*, 1987, n. 43, p. 2909.

normativa in essere²⁷. L'articolo 75 impone invece, che per poter, eventualmente, dedurre una perdita su crediti, questa debba necessariamente e preliminarmente essere imputata al conto dei profitti e delle perdite²⁸.

Questi ultimi due articoli, servono per capire, nel dettaglio, le metodologie dell'abbattimento della perdita. Come visto in precedenza la normativa consente sia di effettuare una decurtazione diretta, sia di creare un fondo di rettifica. Entrambe risultano valide. Ambedue, come già detto, risulteranno nel conto dei profitti e delle perdite e non verranno quindi contrastate dall'articolo 75. La specificità richiamata dall'articolo 73 non serve poi a richiedere una particolare scelta per il metodo di deduzione, ma rende impossibile compiere deduzioni non ammesse, questo era infatti il fine ultimo di questo articolo.

Come detto, la novità più importante della normativa appena descritta risulta essere la possibilità di deduzione, in ogni caso, per le perdite su crediti in relazione ad un debitore assoggettato a procedure concorsuali.

La difficoltà stava nel capire che disciplina seguire nel caso in cui le procedure concorsuali a cui erano assoggettati i soggetti debitori fossero antecedenti alla data di entrata in vigore di tale legislazione. La soluzione a tale problema venne affidata dagli organi competenti ad un ulteriore decreto presidenziale²⁹ il quale distingueva due fattispecie. La prima affermava che se la registrazione delle perdite nel conto dei profitti e delle perdite era stata effettuata in esercizi precedenti, le perdite dovevano essere dedotte in cinque quote costanti dal 1988, ovvero nel primo periodo d'imposta successivo a fine dicembre 1987. Il secondo caso prevedeva che le perdite non fossero ancora state imputate nel conto economico. In questo caso, il contribuente poteva

²⁷D.p.r. del 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 3: "Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo".

²⁸D.p.r. del 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 4: "Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite scritture nel successivo comma 6".

²⁹D.p.r. del 4 febbraio 1988, n. 42, art. 25.

dedurre tali perdite, sempre in cinque quote costanti, dal momento in cui sceglieva di imputarle nel conto dei profitti e delle perdite.

Sorgono adesso altre due possibili varianti che possono trovarsi nel caso esista un fondo rischi su crediti. La prima prevede che “dedurre fiscalmente le perdite significa imputarle al fondo rischi fiscalmente rilevante, e solo quando il fondo è esaurito o se il fondo non esisteva, imputarle al conto economico”³⁰. La seconda fattispecie prevede invece la facoltà di portare a zero immediatamente, nel primo esercizio, il fondo rischi e compiere quindi la deduzione dell’eventuale eccedenza, in via diretta, nelle solite cinque, costanti, quote³¹.

Per concludere si può quindi confermare che la parte di maggior interesse nella normativa testé studiata sta nel suo articolo 66, ovvero nella possibilità di deduzione delle perdite su crediti vantati verso imprese assoggettate a procedure concorsuali senza l’apporto di quegli elementi di certezza e precisione che erano fin allora richiesti. Questa norma ha una forza notevolissima infatti “in mancanza di prove documentali della perdita del credito, si trovavano o costrette a mantenere in bilancio poste ormai prive di un reale contenuto economico, ovvero a recuperare a tassazione l’importo del credito del quale si fosse ugualmente deliberato l’abbattimento, eventualmente ricorrendo, a tal fine all’utilizzo di un fondo rischi tassato precostituito in aggiunta a quello ordinario formato mediante gli accantonamenti annuali ammessi in deduzione dalla legge tributaria”³².

Vista l’importanza che hanno avuto per questo decreto presidenziale, risultano d’obbligo due cenni sulla spiegazione di quali siano queste procedure concorsuali e quali sono le principali differenze tra queste, quindi le varie modalità nelle tempistiche di abbattimento della perdita. Bisogna infatti fornire delle regole che consentano di individuare l’istante in cui un debitore viene dichiarato assoggettato a procedura concorsuale, senza del quale, le perdite non potrebbero venir dedotte.

Le figure di procedura concorsuale interessanti per la deduzione delle perdite su crediti sono: il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese.

³⁰Giunta Giovanni, *Sconti ridotti sui crediti verso il fallito*, Il Sole 24 Ore, 19 novembre 1988.

³¹Circolare Assonime n. 60, del 27 aprile 1988, p. 38.

³²Minotti Maurizio, *La tassazione delle perdite su crediti oggetto di procedure concorsuali*, Bancaria, 1990, pp. 55 ss.

Il fallimento viene indicato come quella procedura concorsuale con cui si sottrae il patrimonio ad un soggetto insolvente o lo si liquida per soddisfare i creditori. Questo procedimento giudiziario risulta diviso in due fasi. La fase numero uno equivale ad una ricerca sull'esistenza delle condizioni richieste per un eventuale assoggettamento a fallimento. La seconda fase è invece meramente processuale. La prima fase viene vista solo come una fase di accertamento, ed un debitore non può in alcun modo essere considerato assoggettato a fallimento prima della sentenza finale. Questa è la teoria di gran parte dei giuristi tra cui possiamo citare De Semo, Ferrara e Satta.

Il concordato preventivo è una procedura che permette al debitore di provare ad evitare il fallimento attraverso la continuazione della propria attività. L'imprenditore che ha tutti i crismi per essere assoggettabile a fallimento, effettua una richiesta di concordato. Dal momento in cui viene presentata questa domanda, si sa già che questo iter porterà o nel concordato o nella dichiarazione di fallimento. Possiamo quindi affermare che il momento di "assoggettabilità" è proprio quello in cui il debitore presenta la domanda di ammissione al concordato preventivo.

La liquidazione coatta amministrativa è un procedimento disposto dalla PA che tramite un decreto che pubblicherà in Gazzetta Ufficiale. Riguarderà solamente particolari debitori che, con il proprio dissesto, lederebbero interessi di portata generale. Il momento che ci interessa sarà quindi la data del decreto.

L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è un'altra delle procedure che rientrano tra quelle conservative del patrimonio dell'impresa, così come l'amministrazione straordinaria semplice. Si tende a sottrarre al fallimento quelle imprese che potrebbero portare ad irreparabili e gravissimi pregiudizi per la collettività. Anche tale procedura risulta da decreto della PA che risulta successivo alla dichiarazione di insolvenza pronunciata dal Tribunale. Il momentum in questo caso sarà quindi la dichiarazione presentata dal Tribunale.

1.4 D. lgs. 14 settembre 2015, n. 147

Nella nostra cronistoria si arriva adesso ai giorni nostri. Dal T.U.I.R. dell' 1986 appena analizzato, la normativa non ha più subito modifiche sostanziali per quanto riguarda la

deducibilità delle perdite su crediti. Quest'affermazione non significa che tale disciplina è rimasta tale e quale, ma semplicemente non ci sono state "innovazioni" tali da essere menzionate nell'exkursus temporale che stiamo proponendo. È opinione di chi scrive, infatti, che in questa parte del lavoro fosse importante dare un'infarinatura generale su tale argomento, analizzando più o meno nel dettaglio le modifiche che radicalmente andavano a modificare la tematica per noi interessante. In un linguaggio prettamente economico potremmo dire che non ci sono state "disruptive innovations" che letteralmente significa "innovazioni devastanti", non ci sono infatti stati mutamenti che sono andati a scompaginare la normativa così come l'abbiamo studiata. Dobbiamo, ad onor del vero, affermare però che qualche cambiamento c'è stato, ma è servito solamente per delineare meglio i confini della normativa, risolvere delle situazioni di dubbia interpretazione o ancora, ci sono stati mutamenti sul piano della numerazione degli articoli nell'odierno testo unico, per fare un esempio citiamo l'articolo 66 della Testo Unico delle Imposte sui Redditi dell'86, nella normativa attuale (quella che andremo ad analizzare tra poco) questa tematica è trattata all'articolo 101.

Per giungere degnamente all'analisi della normativa su cui si basa questa stesura mi preme citare un paio di ultimi atti che ci permettono di arrivare a capire meglio l'intento del legislatore. Come visto dalla nostra "mappa del tempo", sin dagli inizi, si evince una grandissima asimmetria tra i già nominati due binari, ovvero tra la normativa civilistica, orientata ad un criterio di prudenza, e quella tributaria, che si riferisce invece ad un criterio di certezza, a riguardo della deducibilità di accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti. Il legislatore con il decreto legge numero 83 del 2012³³ tenta di ridurre le distanze tra queste due discipline. Tale atto avente forza di legge è andato a modificare il quinto comma dell'articolo 101 t.u.i.r., introducendo la possibile deduzione per le perdite su crediti di modesta entità. Tali crediti devono però maturare le seguenti condizioni:

- a) Il credito deve essere scaduto da almeno sei mesi
- b) Il credito, come definito, deve essere di modesta entità³⁴.

Con la conversione in legge dell'appena citato decreto³⁵, rimaneva immutata la regola generale secondo la quale la deduzione delle perdite su crediti doveva risultare da quei

³³D.l. del 22 giugno 2012, n. 83.

³⁴Per le imprese di rilevanti dimensioni, per credito di modesto importo, si intende un credito non superiore ad euro 5000,00; per le restanti imprese, il credito non deve superare gli euro 2500,00.

criteri di certezza e precisione, ma tali principi, venivano riconosciuti anche in caso di eliminazione dei crediti, dal bilancio, effettuata seguendo le direttive dei principi contabili.

Si vede, da questi atti che il legislatore sta cercando di ridurre, se non eliminare le divergenze, tra le due materie, civilistica e tributaria, che tanti guai portano ai contribuenti.

Iniziamo adesso la trattazione della tematica della possibilità di dedurre perdite su crediti, così come descritta dal legislatore nell'ultima importante normativa, che si trova nel decreto legislativo numero 147 del 14 settembre 2015³⁵. Il Parlamento è stato chiamato ad intervenire, con normative in ambito fiscale, dagli organi sovranazionali, per tentare di diminuire le "penalizzazioni" che vi erano tra gli investitori che decidevano per investimenti in società estere invece che in società italiane. La nuova normativa doveva poi tentare di ridurre, se non eliminare, i profili di incertezza nella determinazione del reddito d'impresa riconciliando le due normative, quella civilistica e quella fiscale appunto; ci si trovava infatti in periodo storico che alcuni definiscono post-crisi, mentre per altri, addirittura, la crisi ancora non era finita, e bisognava quindi fare tutto ciò che risultava possibile per aiutare imprese ed investitori. Per fare ciò il legislatore fornì all'organo esecutivo una delega fiscale³⁷ che sfociò nel decreto "disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese".

La materia che stiamo trattando viene disciplinata all'articolo 13 del qui sopracitato decreto, propriamente intitolato "perdite su crediti". A noi interesseranno più precisamente le lettere c) d) ed e) del primo comma, il secondo ed il terzo comma, sempre dell'articolo 13.

Il primo comma dell'articolo 13 del d.lgs. 147/2015 porta delle modifiche al T.U.I.R. 917/1986³⁸, più precisamente, la parte per noi interessante andrà a modificare gli

³⁵ Legge del 7 agosto 2012, n. 134.

³⁶ *Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.*

³⁷ Legge delega del 11 Marzo 2014, n. 23.

³⁸ "Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche...".

articoli 101, quinto comma³⁹, verrà inserito un comma 5-bis⁴⁰ ed infine verrà modificato anche il comma settimo⁴¹.

Una prima rilevante modifica tratta l'ampliamento delle possibili procedure concorsuali, che possono portare alla deduzione di perdite su crediti, se il debitore su cui si vantano tali crediti vi risulta assoggettato. Alle già note procedure concorsuali che legittimano la deduzione delle perdite su crediti (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) si deve aggiungere la possibilità della deduzione delle perdite vantate verso un debitore che ha concluso un piano di risanamento attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d) della legge fallimentare. Ci sono però delle limitazioni. Innanzi tutto la perdita risulta deducibile con l'iscrizione dell'accordo nel registro delle imprese. Questo può risultare un grave problema in quanto tale iscrizione non è obbligatoria ma risulta essere una mera facoltà per il debitore. Facoltà che se non esercitata impedirebbe al creditore di dedurre la perdita in questione. Altra piccola limitazione riguarda l'ammontare della possibile deduzione, la quale deve risultare da stralci effettivi del credito che risultano dall'accordo in questione. Non potranno in alcun modo essere dedotte perdite, se dagli accordi che risultano dal piano di risanamento, risulta una semplice diluizione nel tempo del credito e non un vero e proprio taglio della somma.

Un'altra importante innovazione portata dal decreto 147/2015, articolo 13, primo comma, è l'allineamento delle procedure estere con quelle nazionali. Viene quindi

³⁹D.lgs. 147 del 14 settembre 2015, art. 13, comma 1, lettera c): "...dopo le parole: <16 marzo 1942, n. 267> sono aggiunte le seguenti: < o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o in territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni> e dopo le parole: < delle grandi imprese in crisi> sono aggiunte le seguenti: <o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese>".

⁴⁰D.lgs. 147 del 14 settembre 2015, art. 13, comma 1, lettera d) "nell'articolo 101, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: <5-bis. Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistano gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio>.

⁴¹D.lgs. 147 del 14 settembre 2015, art. 13, comma 1, lettera e) "dopo le parole: <e il relativo ammontare> sono aggiunte le seguenti: <, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia>".

colmato un importante gap che portava a discrasie tra i vari contribuenti, consentendo di dedurre perdite su crediti anche verso i debitori che risultano assoggettati a procedure concorsuali estere con la limitazione che, con lo stato in questione, vi sia un adeguato scambio di informazioni, “è da ritenere che l’assimilazione, ai fini della deducibilità della perdita, riguardi non solo le procedure concorsuali vere e proprie, ma anche eventuali accordi di ristrutturazione, purchè presentino caratteristiche analoghe a quelli italiani⁴²”.

La modifica di maggior interesse alla disciplina delle perdite su crediti portata dal decreto in analisi risulta certamente essere quella dell’individuazione della tempistica per le possibili deduzioni, e si trova nella lettera d) comma 3°, articolo 13. La normativa vigente prima del decreto 147/2015, anche se in minima parte superata da giudici e dottrina, prevedeva di tenere la rigidità della competenza temporale anche per la disciplina delle perdite su crediti. Competenza temporale che implicherebbe la possibilità della deduzione delle perdite su crediti solamente nell’esercizio in cui si verificano i soliti criteri di certezza e precisione previsti dalla legge. Già nella circolare 26/E/2013⁴³ veniva precisato che la perdita su crediti poteva essere dedotta anche in un periodo successivo a quello in cui si verificano gli elementi certi e precisi, ovvero nel periodo di imputazione a conto economico a patto che questo rinvio non risulti da una scelta casuale e fatta arbitrariamente. Grazie a questa nuova normativa non vi sarà alcun dubbio, d’ora in avanti, sull’arco temporale che permette la deduzione delle perdite su crediti. Tale periodo va dall’esercizio in cui si rilevano i criteri di certezza e precisione, a quello di cancellazione del credito in bilancio, o meglio all’esercizio in cui in base ai principi contabili correttamente applicati⁴⁴, si dovrebbe cancellare il credito dal bilancio.

Il secondo comma prescrive l’imputazione temporale di tale normativa⁴⁵, ovvero da quando entra in vigore tale disciplina.

⁴²Gaiani Luca, *Più tempo per la deduzione delle perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali*, Il Fisco, 2015, n. 22, pp. 2122 ss.

⁴³Circolare del 1° agosto 2013, 26/E.

⁴⁴OIC 15, paragrafo 57.

⁴⁵Le disposizioni contenute nel comma 1, lettere a), b) ed e) del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 1, lettere c) e d) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il terzo comma prevede che le svalutazioni contabili dei crediti, di modesto importo e quelle che scaturiscono da crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali, sono deducibili, oltre che nell'esercizio in cui si realizzano i principi di certezza e precisione, anche nell'esercizio in cui si provvede all'eliminazione dell'asset dal bilancio⁴⁶. Vista così la norma, sembrerebbe non porre alcuna sorta di limitazione. In realtà con l'interpretazione fornita dalla relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, si evince che l'ambito di applicazione di tale legge non riguarda tutte le svalutazioni, di crediti di modesto importo e di crediti vantati verso soggetti alle prese con procedure concorsuali, ma si riferisce solamente a quelle che vengono definite per masse. Un'impresa può intraprendere due metodologie per svalutare i crediti. La prima, definita analitica, che analizza e nel caso svaluta credito per credito, singolarmente. La seconda prevede invece un'analisi dei crediti societari per masse. L'analisi di tale articolo porta però ad un problema sull'imputazione temporale di tali deduzioni. La norma di per sé sancisce che "le svalutazioni contabili dei crediti...sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili", vi è quindi solamente una possibilità di deduzione; nella relazione viene però precisato che tale deduzione può essere applicata non oltre l'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei già nominati principi contabili. La relazione consente quindi di dedurre tali perdite anche in esercizi precedenti a quello della cancellazione del credito dal bilancio, ovvero quelli che vanno dall'emersione dei caratteri di certezza e precisione della perdita a quello di eliminazione dell'asset dall'attivo patrimoniale. "Le affermazioni contenute dalla relazione dovranno essere, quindi, confermate in via ufficiale"⁴⁷. La relazione illustrativa fa emergere la vera ratio del decreto, che nell'idea del legislatore doveva essere quella di sgravare il contribuente dai compiti di controllo

⁴⁶D.lgs. 147 del 14 settembre 2015, art. 13, comma 3 "L'articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili".

⁴⁷Ferranti Gianfranco, *Svalutazione dei crediti: perdite deducibili anche nell'esercizio di cancellazione dal bilancio*, Corriere Tributario, 2015, n. 40, pp. 4028 ss.

ed analisi di tutte le sue posizioni creditorie. Quest'aiuto avrebbe poi ridotto certamente le incertezze sulla precisione del conteggio delle perdite che, ovviamente, seguendo criteri differenti potrebbero variare. Si vede quindi che viene mantenuto l'obbiettivo principale del decreto, ovvero quello di ridurre le incertezze sulla determinazione del reddito d'impresa. La nuova norma appena descritta, potrà poi essere utilizzata anche per le perdite di esercizi precedenti, in quanto il fine ultimo del legislatore era quello di aiutare i contribuenti⁴⁸. Non ci sono però ancora riscontri ufficiali a riguardo di quest'ultima postilla.

Entriamo adesso nel dettaglio.

La più importante novità portata dal decreto "disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese" è la semplificazione portata alla disciplina delle deduzioni delle perdite su crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, a cui viene poi aggiunta la possibilità di dedurre le perdite se queste sono state evidenziate dall'eliminazione di crediti dal bilancio d'esercizio effettuata in applicazione dei principi contabili.

L'articolo 101 (ex art. 66) sintetizzando, afferma che le perdite su crediti sono deducibili se:

1. risultano da elementi certi e precisi
2. se il credito è stato cancellato dal bilancio seguendo pedissequamente i principi contabili
3. se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali
4. se il debitore ha stipulato un accordo di ristrutturazione del debito (conforme all'art. 102-bis del decreto 267/1942)
5. se il debitore ha concluso un piano attestato (ai sensi dell'articolo 67, decreto 267/1942)
6. se il debitore è assoggettato a procedure estere equivalenti (in stati con cui vi è un adeguato scambio d'informazioni)
7. se il credito vantato risulta di modesta entità⁴⁹.

⁴⁸Andreani Giulio e Tubelli Angelo, Dubbi e certezze sulla competenza delle perdite su crediti di natura valutativa, Il Fisco, 2015, n. 38, pp. 3619 ss.

⁴⁹Art. 101 T.U.I.R., commi 5 e 5 bis: "Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di

Le novità apportate dal decreto 147/2015 e ritrovate poi nel tur sono state per l'appunto l'assimilazione di procedure estere alle nazionali. È oggi infatti possibile dedurre le perdite su crediti vantati verso debitori che risultano assoggettati a procedure concorsuali estere, le quali risultino "assimilabili" a quelle nazionali. Bisogna però aggiungere una postilla, i debitori devono essere assoggettati in Stati con cui vi è un adeguato scambio d'informazioni, non saranno quindi assimilabili le procedure concorsuali di quegli stati, che vengono "riuniti" nella cosiddetta "black list".

L'articolo 101, nella disciplina delle perdite su crediti, viaggia di pari passo all'articolo 106. Di tale ultimo articolo, per noi interessanti risultano i primi 2 commi. Questa legge riprende l'ex art. 77 e prescrive la svalutazione dei crediti e gli accantonamenti per rischi (sempre su crediti). Con una semplificazione, si può dire che le svalutazioni, dei crediti (e gli accantonamenti per rischi) derivanti dal core business aziendale, possono essere dedotte nel limite dello 0,50 % del valore nominale di tale asset, alla fine di ciascun esercizio. Deduzione che viene impedita se il totale tra accantonamenti e svalutazioni raggiunge il cinque per cento del valore nominale dei crediti ritrovati a fine

ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

5-bis. Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio".

esercizio nel bilancio⁵⁰. Nel secondo comma si trova infine il collegamento con l'art. 101. La norma permette di dedurre le perdite, ai sensi dell'articolo appena nominato, limitando la parte deducibile alla differenza tra il valore nominale del credito e il valore degli accantonamenti e delle svalutazioni effettuati⁵¹.

L'aver riportato anche l'articolo 106 non è servito a rendere più onerosa la lettura, ma è di vitale importanza per la conoscenza della tematica. Bisogna infatti affermare che, nella stragrande maggioranza dei casi, l'imputazione a bilancio delle perdite su crediti avviene prima attraverso gli accantonamenti previsti dall'articolo 106 e solo in un successivo momento, quando cioè si evidenziano i criteri validi per l'articolo 101, imputati a perdita. Quando un credito viene ridotto perché viene riscontrata una probabile inesigibilità bisognerebbe provvedere a registrare una svalutazione (B10, d) CE), aprendo, per bilanciare, un fondo. Quando ci si trova invece davanti ad una vera e propria perdita, si parla quindi delle cause di definitivo realizzo, tale importo verrà "usato" per cancellare il credito dal bilancio e verrà registrato nella voce B 14. Questa, che in due parole è la metodologia prevista dai principi contabili⁵², dovrebbe far capire che è più probabile trovare nei bilanci una svalutazione, alla quale serve solo una semplice previsione, piuttosto che una perdita. Abbiamo visto però che la deducibilità viene permessa solo per lo 0.5% ad ogni esercizio, ed a patto che le svalutazioni totali non raggiungano il 5 % del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio. Cosa vuol dire ciò? Semplicemente che la gran parte delle svalutazioni civilistiche non avranno effetti fiscali, non si potranno cioè dedurre fiscalmente le svalutazioni che superino tale limite. Un problema di grande rilievo può essere quello di dover dedurre una perdita di un credito, che in esercizi precedenti era stato svalutato. L'amministrazione

⁵⁰T.U.I.R.,art. 106, comma 1: "Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio".

⁵¹T.U.I.R.,art. 106, comma 2: "Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso".

⁵²OIC 15.

Finanziaria⁵³ aveva però affermato che tale disciplina (art. 106 T.U.I.R.) valeva solo per le imprese che operavano le svalutazioni per masse. Le svalutazioni analitiche prevedono un'analisi credito per credito e saranno quindi supportate da elementi certi e precisi. Per queste ultime la disciplina da seguire non sarà quindi quella dell'articolo 106 ma quella del 101 comma quinto. Il problema che sorgeva era quindi quello sull'individuazione della trasformazione, che secondo alcuni è automatica, delle svalutazioni contabili in perdite su crediti deducibili. L'agenzia delle entrate con la circolare 26/E afferma in maniera piuttosto rigida che se una perdita, o una parte di essa, era stata imputata in bilancio, a titolo di svalutazione, in esercizi precedenti, questa doveva obbligatoriamente essere dedotta quando si verificavano i criteri previsti dal quinto comma del 101. Secondo parte della dottrina⁵⁴ l'Amministrazione con questa circolare, invece di aiutare il contribuente rischia di trasformare in una complicazione una disposizione avente una dichiarata finalità semplificatoria. La soluzione a tale questione è arrivata appunto con il terzo comma dell'articolo 13 del decreto 147/2015 che, come detto, "interpreta" il comma 5° dell'articolo 101 T.U.I.R. "si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili". Nella relazione illustrativa che accompagna il decreto, si afferma che: "la mancata deduzione in tutto o in parte come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti, nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione, non costituisca violazione del principio di competenza fiscale, sempreché detta deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio". Si può finalmente affermare che starà all'impresa creditrice la scelta sull'esercizio in cui portare a deduzione la perdita, con l'unica limitazione della

⁵³Circolare 26/E del 2013.

⁵⁴Andreani, Tubelli....

data di cancellazione del credito dal bilancio effettuata secondo i principi contabili, “la deduzione del componente negativo divenuto fiscalmente rilevante, non opera in modo automatico, ma è dunque rimessa all’impresa creditrice”⁵⁵. Si deve per precisione affermare che questa disciplina, quella del terzo comma dell’articolo 13 del decreto 147/2015, non riguarda tutte le svalutazioni di crediti, ma solamente quelle riferibili a crediti di modesta entità e a crediti vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali ed affini non dedotte nei periodi che sarebbero consoni per la disciplina dell’articolo 101. Queste tipologie di svalutazioni contabili rientrano a tutti gli effetti tra quelle identificabili con le perdite su crediti e quindi rientrano non nella disciplina dell’articolo 106 ma in quella del 101. Non rientrano in questa disciplina le svalutazioni contabili, anche se operate si in forma analitica, che non rientrano tra le appena citate forme di crediti. E non vi rientrano nemmeno quelle svalutazioni eccedenti lo 0,5%, che quindi sono state dedotte ai fini dell’articolo 106 T.U.I.R.

⁵⁵ Andreani Giulio e Tubelli Angelo, *La rilevanza fiscale delle svalutazioni dei crediti*, Il Fisco, 2015, n. 39, pp. 3723 ss.

Cap. 2

CREDITI E PERDITE SU CREDITI NELLA DISCIPLINA CIVILISTICA

2.1. Il ruolo della normativa civilistica; 2.2 I principi generali di redazione del bilancio; 2.2.1 Principi generali: la clausola della chiarezza; 2.2.2 Principi generali: la clausola della verità; 2.2.3 Principi generali: clausola della correttezza; 2.2.4 Principi generali: le deroghe; 2.3 I principi di redazione del bilancio; 2.3.1 Principi di redazione del bilancio: il principio di prudenza e il principio di realizzazione degli utili; 2.3.2 Principi di redazione del bilancio: principio della prevalenza della sostanza sulla forma; 2.3.3 Principi di redazione del bilancio: principio di continuità; 2.3.4 Principi di redazione del bilancio: il principio di competenza; 2.3.5 Principi di redazione del bilancio: il principio di separazione delle valutazioni degli elementi eterogenei; 2.3.6 Principi di redazione del bilancio: il principio di costanza e le deroghe; 2.4 Principali differenze tra soggetti OIC e soggetti IAS/IFRS; 2.5 La valutazione dei crediti: costo ammortizzato ed attualizzazione; 2.5.1 Valutazione dei crediti: presunto valore di realizzo

È arrivato il momento di evidenziare come nel concreto si deducono le perdite su crediti e quali sono le regole generali per le varie tipologie di crediti che, possono essere decurtati da eventuali deduzioni.

Come ben sappiamo, la tassazione va ad incidere, in percentuale, sul reddito imponibile che, risulta essere quel dato che si trova al termine del bilancio come risultanza dell'esercizio in questione. Ci si trova quindi davanti ad un intreccio di regole che risultano appartenenti a due distinte materie, quella civilistica e quella tributaria. La normativa fiscale afferma infatti che: "il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione"⁵⁶. Siamo in questo caso parlando di quello che è chiamato, in dottrina, principio di derivazione. Dal risultato "civilistico" di fine esercizio deriva il reddito imponibile.

Questa convivenza tra le due materie non è così semplice come potrebbe pensarsi, ed in passato risultava ancora più difficoltosa di quello che è oggi. Le due materie si basano infatti su presupposti differenti. La disciplina civilistica evidenzia, con neutralità, l'andamento dell'impresa, mentre in contrapposizione vi è la materia fiscale, la quale vede il documento contabile come elenco di cifre che sommate rilevano la base del reddito imponibile su cui poter applicare dei legittimi interessi di contenimento del prelievo fiscale, come ad esempio l'ammissibilità di ammortamenti e accantonamenti.

Le due normative, quella tributaria e quella civilistica, sul tema della redazione del bilancio d'esercizio, sono assai divergenti soprattutto sul tema delle valutazioni. Si può, semplificando, affermare che la finalità delle norme tributarie è quella di eliminare le incertezze e le controversie applicative, "il diritto tributario è diffidente verso gli apprezzamenti caso per caso e favorevole a delimitare le zone di incertezza, creando confini tendenzialmente precisi tra ciò che è consentito e ciò che è vietato"⁵⁷. La normativa fiscale impone infatti che dall'utile derivante dal bilancio d'esercizio vengano effettuate tutte una serie di variazioni, in aumento o in diminuzione, che

⁵⁶Art. 83 T.U.I.R., comma 1.

⁵⁷Cerbioni F., Cinquini. L. e Sòstero U., *Contabilità e Bilancio*, 2° edizione, McGraw-Hill, p. 252.

portino al reddito imponibile. Il tipico esempio di differenza tra la normativa civilistica e quella fiscale, che porta a variazioni, è la deducibilità delle svalutazioni, che viene assoggettata ad un limite massimo.

La normativa civilistica invece riconosce sia la complessità delle situazioni aziendali, sia la non possibilità di legiferare completamente tutte le complesse norme che servono per la redazione corretta dei documenti del bilancio d'esercizio. Il codice civile non prevede quindi rigidi criteri di valutazione ma, anzi, lascia notevole libertà al contribuente. Un buon esempio risulta essere la locuzione "presumibile valore di realizzazione" che troviamo quando bisogna iscrivere in bilancio il valore di un credito. quindi, ci trova in una situazione di non facile soluzione. Le due tematiche, anche se vicine, non sono così di facile applicazione.

Si deve anche dire, per essere alquanto esaustivi, che vi sono anche delle analogie tra le due discipline. In particolare entrambe seguono il criterio di competenza. Si parla, in questo caso, della regola da seguire a riguardo dell'imputazione temporale dei componenti di reddito, che siano positivi o negativi. Entrambe le discipline scartano la possibilità di seguire il criterio d'imputazione per cassa e scelgono invece, quello della competenza⁵⁸.

Per questo lavoro, la parte interessante risulta essere la disciplina tributaria, è impensabile però, analizzarla senza delineare almeno in parte, la disciplina civilistica. Si continuerà quindi con qualche cenno sulla redazione di bilancio così come impostato dal codice civile.

2.1 Il ruolo della normativa civilistica

Nel nostro Paese, il bilancio d'esercizio è portatore di interessi per più categorie. Più precisamente si possono dividere in due aree i soggetti che possono vantare interesse per la corretta rappresentazione dei dati aziendali.

La prima categoria di soggetti, che vantano interesse e che quindi verranno tutelati dalla normativa, rappresenta gli "interni" dell'impresa. Il management, o comunque coloro che guidano l'ente, hanno il bisogno di identificare, con precisione, le

⁵⁸Il criterio di competenza verrà analizzato nel prosieguo del lavoro.

performance aziendali dell'esercizio e tutti quei dati come ad esempio immobilizzazioni, attivo circolante e patrimonio netto che sono necessari per stimare la validità dell'operato della gestione. Il che implica il ponderare ad esempio la capacità degli amministratori nell'identificare prima, e nell'attuare poi, le politiche di gestione dell'impresa. Tali informazioni sono identificabili appunto nei documenti di bilancio e per questo, devono essere regolamentate. Si può quindi affermare, con grande certezza, che il primo scopo del bilancio d'esercizio è quello di portare una conoscenza, dei dati e delle risultanze d'esercizio, all'interno dell'impresa.

Come sopra detto, però, il bilancio può essere valutato da altri operatori, che chiameremo "esterni". Questa categoria è molto vasta. La conoscenza dei dati aziendali può interessare a tutta una serie di soggetti che va dai fornitori, che devono sapere con certezza se il loro cliente risulta affidabile, ai clienti, o comunque a tutti quei soggetti che non possono gestire l'impresa in questione, ma che hanno interesse nel conoscervi le performance. In quest'area rientrano anche i soci di minoranza, o comunque soggetti possibili finanziatori, che portano o potrebbero portare, sotto qualunque forma, capitale all'interno dell'azienda. Vien da sé, che queste tipologie di soggetti prima di investire, vogliono aver un quadro sufficientemente preciso e attendibile dei dati aziendali. Ultimo soggetto esterno, ma non per importanza, che dobbiamo citare e che quindi vanta un forte interesse nel conoscere con certezza i dati risultanti dal bilancio d'esercizio è proprio lo Stato. O, per meglio precisare, l'Amministrazione Finanziaria, la quale deve essere certa delle risultanze dell'esercizio. Deve avere dati certi per capire qual è l'imposizione fiscale da assoggettare all'impresa in questione. Si afferma quindi che il secondo grande scopo del bilancio d'esercizio è quello di avere una finalità informativa verso i soggetti esterni.

Il nostro ordinamento, per arrivare al raggiungimento dei due scopi appena descritti, è caratterizzato da un normativa civile, a cui si affianca tutta una serie di tecnicismi che venivano una volta dettati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e che ora vengono completati, rivalutati e rivisti dall'Organismo Italiano di Contabilità. Quest'insieme di regole viene identificato come "principi contabili" e sono in continuo aggiornamento. Quest'adeguamento risulta necessario per restare al passo con le nuove norme giuridiche, che possono anche essere internazionali.

Le normative appena citate servono appunto per la tutela degli interessi che i soggetti possono vantare sul bilancio, come ad esempio l'obbligo per le società di capitali di diffondere al pubblico i propri bilanci depositandoli nelle camere di commercio; sono stati definiti i principi generali di redazione del bilancio e i criteri a cui bisogna uniformarsi per redigerlo correttamente. Alcune di queste normative, nel nostro Paese, sono state indicate proprio da direttive dell'Unione Europea⁵⁹.

Dobbiamo in conclusione menzionare i principi contabili internazionali⁶⁰. Vi è, infatti, tutta una serie di soggetti aziendali che sono costretti a seguire, non le regole del nostro Paese (codice civile e OIC), ma norme internazionali.


La disciplina dettata dal codice civile e dai principi contabili nazionali è obbligatoria per tutti gli imprenditori commerciali, individuali e collettivi. Diversa storia per quanto riguarda i principi contabili internazionali. Vi saranno sia soggetti obbligati a seguirli sia soggetti a cui viene data la facoltà di seguirli o meno.

Tornando alla disciplina nazionale, vengono individuate tre categorie di norme di redazione del bilancio. Sono identificabili norme che contengono i cosiddetti principi generali; norme che prevedono i principi di redazione del bilancio; ed infine norme di dettaglio. L'ordine in cui sono scritte non è stato casuale. Il legislatore segue il soprannominato "sistema a cascata". Parte della dottrina, tra cui possiamo citare Bocchini, ridisegna questa cascata con una piramide. Al vertice della quale vi sono i tre principi generali, ovvero quelli di chiarezza, correttezza e verità. Nella posizione mediana della piramide si trovano i principi di redazione. La base della struttura è invece formata dalle norme di dettaglio, regole un po' più precise dei criteri sopracitati, tecnicismi e così via.

Lo scopo di tale "formattazione" è quello di fornire una disciplina, la più completa possibile.

⁵⁹Tra tutti, i Regolamenti della Comunità Europea n. 1606/2002 e n. 1725/2003.

⁶⁰IAS e IFRS verranno trattati più avanti nella stesura.



Il soggetto incaricato alla redazione del bilancio deve quindi seguire un insieme di norme. È previsto che, il redattore, in primis applichi le norme di dettaglio. Applicando queste, si presume, vengano rispettati anche i principi di redazione ed i principi generali. Ci potrebbero però essere situazioni, in cui questo non accade, ovvero che, il rispetto delle norme di dettaglio non basti per essere “in regola” con il rispetto dei principi di redazione e, ancora più grave, con il rispetto dei principi generali. In queste situazioni, devono prevalere i principi generali, che risultano essere norme di grado più elevato rispetto alle altre. Stiamo parlando in questo caso di situazioni limite.

2.2 I principi generali di redazione del bilancio

Quando si parla di principi generali di redazione del bilancio si può andare in confusione. Nel nostro ordinamento giuridico vi sono già dei principi generali, bisognerà perciò prestare ben attenzione.

Quando si parla di principi generali dell'ordinamento giuridico ci si riferisce a quelli prescritti all'articolo 12 disp. prel. c.c., ovvero quelli su cui si fonda, in un preciso momento, l'apparato costituzionale e socio-politico⁶¹.

Parlando, invece, di principi generali in ottica di redazione del bilancio d'esercizio ci si riferisce ad un insieme di norme, tutt'altro che precise o specifiche, che dettano la "linea" su cui i redattori di bilancio devono assestarsi ed uniformarsi per redigere un bilancio d'esercizio. Come già detto, infatti, per il legislatore era, se non impossibile, molto difficile dettagliare con un numero ristretto di norme la redazione del bilancio. Non solo era impresa ardua, ma forse non vi era nemmeno la volontà di legiferare in maniere precisa e dettagliata queste regole. Serviva, per adesso, semplicemente una strada guida, una serie di concetti, generali ed elastici, che indicassero le caratteristiche che i documenti di bilancio sono obbligati ad avere.

I principi generali di redazione del bilancio d'esercizio, sono dettati dal codice civile: "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio"⁶².

In tema di redazione di bilancio, le clausole generali risultano quindi essere tre:

1. clausola della chiarezza
2. clausola della verità
3. clausola della correttezza

2.2.1 Principi generali: la clausola della chiarezza

La chiarezza prevede che il bilancio debba risultare comprensibile, ordinato e completo. Parlando di clausola della chiarezza, il legislatore impone un tassativo contenuto legale minimo. Si ritiene, infatti, chiaro il bilancio che rispetta gli articoli 2423 ter c.c., 2424 c.c., 2424 bis c.c., 2425 c.c., 2425 bis c.c., 2426 c.c., 2427 c.c. e 2428 c.c. non si ritiene quindi chiaro il bilancio che non rispetta la struttura dello stato

⁶¹Per essere esaustivi, esempi di principi generali dell'ordinamento giuridico sono: il principio della libertà dell'iniziativa economica privata, il principio della libertà di concorrenza, il principio della tutela della proprietà privata, il principio della solidarietà economica...

⁶²Art. 2423 c.c., comma 2.

patrimoniale e del conto economico, così come non si ritiene chiaro un bilancio, la cui nota integrativa non rispecchia i canoni dettati dal legislatore nel codice civile.

La giurisprudenza, in periodi passati, e contrariamente a quanto pensasse la maggioranza della dottrina⁶³, non vedeva un ruolo di grande livello per il principio di chiarezza. Il principio della chiarezza veniva visto come “servo” di quello della verità. Secondo una nota sentenza della Cassazione⁶⁴, questa riconosceva la chiarezza al servizio della verità, ed affermava che l’assenza del rispetto del principio di chiarezza non avrebbe comportato l’invalidità del bilancio se non nei casi in cui, questa mancanza sia tale da mettere in discussione la verità del bilancio. Il legislatore non prevede però gerarchie all’interno dei principi generali di redazione del bilancio. Tutti e tre devono avere lo stesso ruolo e la medesima importanza. La locuzione afferma infatti, testualmente: “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”, si può facilmente desumere che i tre principi godono di indipendenza e di autonomia. Anche la Corte ha dovuto uniformarsi a tale volontà, e con un’ulteriore sentenza, riconosce il precetto di chiarezza al pari degli altri.

Si deve ora capire quando un bilancio può non essere considerato corretto. Un bilancio non è corretto se non rispecchia le norme viste sopra del codice civile, ma anche se non vi vengono inserite, in aggiunta, quelle poste che non troviamo negli schemi di bilancio classici. Si parla quindi di quelle poste, non definite dal legislatore, definite atipiche. Poste che servono ad identificare, con chiarezza appunto, le posizioni precise dell’impresa. A titolo esemplificativo, stiamo parlando di quelle chiarificazioni necessarie quando si registrano contratti di leasing o di vendita a rate.

2.2.2 Principi generali: la clausola della verità

⁶³Libonati Bernardino, *La chiarezza e la precisione nei bilanci delle società per azioni*, Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni, 1969, I, pp. 526 ss.; Bocchini Ermanno, *La chiarezza e la precisione dei bilanci*, Rivista delle Società, 1972, pp. 373 ss.

⁶⁴Corte di Cassazione, del 23 marzo 1993, n. 3458.

Quando si parla di “rappresentazione veritiera” si potrebbe essere portati fuori strada e pensare che si tratti non falsificare i dati del bilancio. Certo, questo è vero, ma non è l'intento del legislatore. La sua volontà è infatti quella di imporre una certa coerenza quando si parla di valutazione delle stime.

Parlando di bilancio, sappiamo che vi vengono inseriti due tipi di dati, quelli certi e quelli stimati. Per i primi il discorso è piuttosto facile. Rispettare il principio di verità vuol dire effettuare puntualmente una rilevazione. Stiamo parlando della classica “dichiarazione di scienza”. Non vi è alcuna stima da effettuare. Il secondo tipo di dati è quello che può portare ad equivoci. Sappiamo che il legislatore al momento di fornire i criteri di valutazione per i vari asset, ha fornito, alle volte regole molto precise e dettagliate ed in altre occasioni ha fornito criteri molto soggettivi. Molte volte, sta al redattore di bilancio scegliere quale criterio utilizzare. È qui, soprattutto in questa situazione, che bisogna fare molta attenzione al criterio di verità. Colui che redige il bilancio deve infatti avere coerenza nel formulare queste stime, spiegarle e non modificarle senza una specifica motivazione, altrimenti, il bilancio potrebbe essere dichiarato invalido per inosservanza del criterio di verità.

2.2.3 Principi generali: clausola della correttezza

Quando si parla di principio di correttezza si fa riferimento all'utilizzo di criteri di valutazione corretti e di una loro corretta rappresentazione nella nota integrativa. Correttezza non è sinonimo di chiarezza e nemmeno di verità. Il legislatore non sta richiedendo nuovamente caratteristiche già volute ed inserite nei due principi sopradescritti. Se nel principio di verità, ad esempio, abbiamo detto che era importante la coerenza nelle scelte dei criteri di valutazione, adesso né facciamo riferimento alla correttezza. Il redattore di bilancio deve quindi scegliere i criteri, che devono restare coerenti, e non modificarli, ma questi criteri devono essere corretti, devono essere quelli giusti per quel determinato dato o determinata valutazione.

2.2.4 Principi generali: le deroghe

Il codice civile chiude la parte descrittoria dei principi generali con le deroghe.

Il legislatore, dapprima dichiara che un bilancio non potrebbe risultare valido anche se il redattore del documento contabile non avesse adempiuto agli obblighi di “rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa”. Tale non osservanza deve però risultare non rilevante per la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio⁶⁵.

La seconda, e forse più importante, deroga inserita dal legislatore nella normativa risulta essere la possibilità, per il redattore di bilancio, di non applicare i principi di redazione e le norme di dettaglio, se queste, risultano in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta. Ovviamente, chi scrive il documento, deve obbligatoriamente motivare la deroga in nota integrativa⁶⁶.

Come visto, nella norma, non vengono specificati i casi “eccezionali” che possono essere colpiti dalla deroga. Questa mancanza è sia sintomo di eccezionalità, e quindi grande rarità, ma anche una soluzione per non limitare la norma. Per meglio dire, l’aver inserito esempi, o specificato meglio le soluzioni avrebbero finito per limitare il campo di applicazione di tale norma alle eventualità descritte. Per citare un esempio di situazione eccezionale, che fa sì che il redattore di bilancio non applichi le norme di dettaglio, ma solo quelle di grado sovraelevato, possiamo nominare gli incrementi di valore che derivano da mutamento di destinazione o di natura economica di un bene (terreno agricolo che diventa edificabile).

2.3 I principi di redazione del bilancio

Al secondo livello della piramide si trovano i cosiddetti principi di redazione del bilancio.

⁶⁵Art. 2423 c.c., comma 3: “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.

⁶⁶Art. 2423 c.c., comma 3: “Se, in casi eccezionali, l’applicazione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”.

I principi di redazione sono individuabili nell'articolo 2423 bis⁶⁷ del codice civile e sono:

- a) il principio di prudenza;
- b) il principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
- c) il principio di continuità;
- d) il principio di realizzazione degli utili;
- e) il principio di competenza;
- f) il principio di separazione delle valutazioni degli elementi eterogenei;
- g) il principio di costanza.

L'utilizzo di questi principi porta al raggiungimento dello scopo principale del bilancio, nella sua più stretta definizione legislativa, cioè la rappresentazione, veritiera e corretta del risultato economico dell'esercizio e la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Viene quindi cercata una connessione tra i vari principi. Il rapporto tra questi non vede una gerarchia, ma un'equivalenza.

2.3.1 Principi di redazione del bilancio: il principio di prudenza e il principio di realizzazione degli utili

Come per i principi generali, anche in questo caso, il legislatore impone l'utilizzo di questo principio, ma non ne indica il contenuto⁶⁸. Si desume però, anche incrociando le normative comunitarie, che tale principio prescriva:

⁶⁷Art. 2423 bis c.c.: "Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato al numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico".

⁶⁸Sul principio di prudenza: Mazza Gilberto, *Problemi di assiologia aziendale*, 1997; Superti Furga Ferdinando, *Il bilancio d'esercizio italiano secondo la normativa europea*, 2004.

- a) che i crediti verranno iscritti in bilancio solamente se certi, contrariamente a quanto accade per i debiti, i quali saranno soggetti ad iscrizione anche se incerti;
- b) che nella redazione del bilancio bisogna prendere in considerazione i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio.

“Il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio; infatti come previsto dall'art. 2423-bis comma 1 n. 4 si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso. Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo del bilancio. I suoi eccessi però devono essere evitati perché sono pregiudizievoli per gli interessi degli azionisti e rendono il bilancio inattendibile e non corretto. Il principio della prudenza, pertanto, deve rappresentare non l'arbitraria riduzione di redditi e di patrimonio, bensì quella qualità di giudizi a cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio; ciò soprattutto nella valutazione delle incertezze e dei rischi connessi con l'andamento operativo aziendale al fine di assicurare che ragionevoli stanziamenti vengano effettuati in previsione di perdite potenziali da sostenersi nel realizzo dell'attivo di bilancio e nella definizione di passività reali e potenziali”⁶⁹.

Come intuibile, il principio di prudenza è di basilare importanza per la questione dell'iscrizione in bilancio dei crediti. Questo asset, dovrà essere iscritto in bilancio non al valore nominale, bensì al cosiddetto valore di realizzo. Tale valore (che verrà analizzato nel prosieguo del capitolo) è tale per cui, il credito nominale viene ridotto se vi sono accadimenti che ne possono far diminuire il valore. Un redattore di bilancio che iscrive i crediti al valore nominale, anche se questi hanno perso valore, o potrebbero perderlo, non rispetta il principio di prudenza.

Il principio di prudenza viaggia di pari passo con il principio di separazione degli utili. Tale secondo precetto impone di indicare, nel documento contabile, gli utili che effettivamente risultano realizzati alla data di fine esercizio, e solamente se derivanti da scambi che risultano realmente avvenuti, così come evidenziato al numero 2)

⁶⁹OIC 11, p. 13.

dell'articolo 2423 bis del codice civile. I ricavi si intendono realizzati al momento del trasferimento della proprietà di un determinato bene, se la prestazione in questione riguarda il trasferimento di tale bene, oppure nel momento della prestazione di un servizio, se ci troviamo in un'obbligazione che prevede tale prestazione.

2.3.2 Principi di redazione del bilancio: principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Il legislatore impone ai redattori di bilancio, di iscrivere i valori tenendo conto della loro "funzione economica". Nel bilancio bisognerà rappresentare le varie operazioni "secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali"⁷⁰. Cosa significa questa locuzione? La soluzione sarà quella di trovare ed evidenziare la sostanza economica dell'operazione in questione, tralasciando quindi gli aspetti formali di questa. Questo dogma risulta di derivazione comunitaria ed è di recente introduzione nel nostro ordinamento, più precisamente, è stato introdotto dal decreto legge numero 139 del 18 agosto 2015, il quale recepisce una direttiva europea⁷¹. Tale principio in ambito comunitario, risulta tra quelli più importanti. La nuova normativa è quasi uguale al dettato del legislatore comunitario: "la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione" (direttiva 2013/34/UE, art. 6, primo paragrafo, lettera h), "la presentazione delle voci in bilancio dovrebbe essere fatta tenendo conto della realtà economica o della sostanza commerciale dell'operazione o dell'accordo sottostanti". Anche la relazione illustrativa al decreto 139/2015 afferma, specificando, che l'allusione alla sostanza risulta inerente all'operazione o al contratto, e non alle singole poste, attive o passive, delle tavole di bilancio⁷², "in generale nell'applicare questo principio è necessario chiedersi, in sede di rilevazione di

⁷⁰Art. 2423 bis c.c., comma 1, 1-bis): "la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto".

⁷¹Direttiva 2013/34/UE.

⁷²Relazione illustrativa al decreto 139/2015: "il riferimento alla sostanza va riferito al contratto o all'operazione, piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio".

un'operazione o di un contratto nel bilancio, gli effetti reali che questo ha provocato nella realtà aziendale"⁷³.

Si analizzerà meglio più avanti, che questo principio, e la sua recente modifica, risulteranno molto importanti per il nostro lavoro a riguardo delle specificazioni sui crediti e quindi, delle loro perdite.

2.3.3 Principi di redazione del bilancio: principio di continuità

Il principio di continuità impone a chi redige il bilancio di valutare le voci pensando alla continuazione dell'attività aziendale⁷⁴.

Ovviamente, capitolo a parte in un'impresa in liquidazione. In questo caso, gli asset che compongono l'impresa saranno valutati al valore di mercato e non a quello di utilizzo, o di uso, con i quali concorrerebbero alla produzione del reddito.

“In conclusione il principio di continuità rileva a due livelli:

- a) al primo livello, occorre verificare l'applicabilità delle valutazioni previste dal codice civile, tenendo presente che tali valutazioni non possono trovare applicazione nelle ipotesi di liquidazione o, comunque, di cessazione dell'attività d'impresa tipica;
- b) al secondo livello, una volta accertato che le valutazioni previste dal codice civile possano essere applicate al bilancio in esame, occorre valutare il contributo dei singoli beni all'attività programmata di gestione dell'impresa"⁷⁵.

2.3.4 Principi di redazione del bilancio: il principio di competenza

È forse il principio di redazione con più risvolti, soprattutto nella tematica per cui si affronta questo lavoro. Il principio impone il dovere di tenere conto solamente dei

⁷³De Mauro Anna Rita, *Le implicazioni fiscali nel mondo OIC del principio della prevalenza della sostanza sulla forma*, Corriere Tributario, 2017, 11, pp. 827 ss.

⁷⁴Sul principio di continuità: Arrigoni, *La continuità dei bilanci*, Rivista dei dottori commercialisti, 1974, pp.773 ss.

⁷⁵Bocchini Ermanno, *Diritto della contabilità delle imprese; 2 Bilancio d'esercizio*, p.98.

costi e dei ricavi di competenza dell'esercizio a prescindere dalla data del pagamento o della data dell'incasso.

Quando il legislatore, nel codice civile, parla di proventi e oneri⁷⁶ si riferisce in realtà ai ricavi ed ai costi. Quando si parla di imputazione per competenza ci si riferisce dell'antitesi dell'imputazione per cassa. La difficoltà per il redattore di bilancio sarà quindi quella di capire quali componenti sono iscrivibili, e quali no, in bilancio. Il redattore dovrà quindi capire quali tra i componenti, positivi o negativi che siano, risulteranno attribuibili ad un esercizio anziché ad un altro.

In poche parole, seguendo il principio di competenza in bilancio devono risiedere:

- a) "i valori di tutti e soltanto gli output prodotti dall'esercizio (i componenti positivi di reddito dell'esercizio)
- b) tutti e soltanto i valori degli input utilizzati e assorbiti per produrre tali risultati (i componenti negativi di reddito)"⁷⁷.

Per riconoscere un ricavo di competenza, questo deve avere due caratteristiche:

1. se si tratta di ricavo derivante dalla vendita di un bene o di un servizio, la produzione di questo deve risultare completata;
2. deve risultare avvenuto il passaggio, non formale, ma sostanziale del titolo di proprietà del bene⁷⁸.

Si può quindi evincere che non sempre risulta agilissimo seguire pedissequamente tale precetto. Il redattore di bilancio può quindi incappare in tutta una serie di sbagli. Tali errori "consistono nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile e possono verificarsi a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile"⁷⁹. Bisogna affermare, per precisione, che non bisogna far rientrare nelle tipologie di errori appena citati né i mutamenti di stima, né le modifiche dei principi contabili.

⁷⁶Art. 2423 bis c.c., comma 1, numero 3): "si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento".

⁷⁷Airoldi Giuseppe, Brunetti Giorgio e Coda Vittorio, *Corso di economia aziendale*, 2005, p. 185

⁷⁸Solitamente, la data del passaggio della proprietà di un bene risulta essere quella della spedizione dello stesso. Se invece parliamo della prestazione di un servizio, la data a cui riferirsi è quella della prestazione.

⁷⁹Salvi Giulio, *Mancato rispetto del principio di competenza: i rimedi fiscali*, Amministrazione & Finanza, 2013, 12, pp. 6 ss.

Vista la difficoltà nel seguire, a ragione, il principio di competenza, e la facilità per il redattore di bilancio nell'incappare in tutta quella serie di errori sopracitati, il legislatore consente di correggere tali sbagli. La correzione avviene, con l'imputazione nel conto economico dell'esercizio in cui vi sarà l'individuazione della scorrettezza, di una posta rettificativa, della voce patrimoniale che era stata soggetta ad errore⁸⁰.

Questo principio risulta quindi importantissimo per riuscire ad individuare la motivazione in base alla quale, oneri e proventi devono essere considerati, oppure esclusi, per determinare il risultato d'esercizio.

2.3.5 Principi di redazione del bilancio: il principio di separazione delle valutazioni degli elementi eterogenei

Il numero 5) del articolo 2423 bis del codice civile prescrive: "gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente", che significa tutto ciò? L'esempio più esaustivo che si può proporre riguarda la valutazione dei prodotti finiti, parlando di rimanenze. Per valutare i prodotti finiti, la legge impone di scegliere, il valore minore, tra quello del costo di acquisto o di produzione e quello desumibile dal mercato⁸¹. Se nel nostro magazzino troviamo un solo prodotto finito ci troviamo davanti ad un'unica strada e non vi saranno problemi. Contrariamente, se i prodotti sono più di uno, nascono delle implicazioni. Per meglio spiegare, ci si avvarrà dell'esempio di Bocchini nel suo già citato lavoro⁸². Si pensi ad una fabbrica di automobili. Un marchio automobilistico non fabbrica un solo modello di autovettura. Nei magazzini si troveranno quindi di fronte a più tipologie di prodotti finiti (automobili), alcuni con un prezzo di mercato maggiore del costo di produzione, mentre altri, che a causa del cambiamento dei gusti degli acquirenti hanno perso la loro attrattività, con un costo di produzione maggiore del prezzo di mercato. Se per

⁸⁰Voci del CE: E) proventi e oneri straordinari, 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono ascrivibili al n. 5); e E) proventi e oneri straordinari, 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non solo iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

⁸¹Art. 2426 c.c., comma 1, numero 9): "le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato".

⁸²Vedi nota 75.

valutare tutti i prodotti finiti di questa impresa si scegliesse il criterio del costo compiremo un errore. Sbaglio che sta nel valutare al costo una “merce” che, nella realtà vale meno. E vale ovviamente anche il contrario. Questa è la ragione per cui, il legislatore impone la valutazione separata dei prodotti finiti. Stiamo infatti parlando di distinti beni anche se tutti rientreranno poi nella stessa voce del bilancio, cioè nei prodotti finiti.

2.3.6 Principi di redazione del bilancio: il principio di costanza e le deroghe

In estrema sintesi, questo principio prevede che, da esercizio a esercizio, non possano essere modificati i criteri di valutazione delle poste in bilancio. I fini di questo principio sono molto simili, per non dire uguali, ad alcuni degli scopi di bilancio. Grazie a questo precetto infatti, vi sarà una semplificazione nella comparabilità dei bilanci nei diversi esercizi. Ma non solo. Vi sarà la possibilità di contenere le politiche di bilancio e di “controllare” l’operato degli amministratori, i quali non potranno modificare a piacimento i criteri di valutazione per modificare le risultanze.

Questo principio viene però accompagnato da una deroga. Il legislatore consente cioè, la modifica dei criteri valutativi. Ovviamente tali mutamenti devono risultare da casi eccezionali e devono essere degnamente giustificati nella nota integrativa⁸³. Un esempio di modifica dei criteri di valutazione consentita, riguarda i casi eccezionali di passaggio di una società da un gruppo ad un altro. Se tale secondo gruppo utilizza criteri valutativi differenti dal primo, alla società viene consentito di uniformarsi. Ovviamente, tali deroghe non hanno carattere di obbligatorietà ma saranno quindi facoltativi.

2.4 Principali differenze tra soggetti OIC e soggetti IAS/IFRS

⁸³Art. 2423 bis c.c., comma 2: “Deroghe al principio enunciato al numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionale. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”.

Come sopra detto, i redattori di bilancio potrebbero essere costretti, o avere la facoltà di scegliere, a seguire delle regole che non sono quelle finora analizzate. La compilazione dei documenti contabili potrebbe infatti risultare assoggettata ai già nominati principi contabili internazionali, una serie di norme e regole, che si differenziano da quelle civilistiche in primis per l'organo che le emette. si parla del "Framework for the Preparation of Financial Statements" e dei più specifici "International Accounting Standards" ed "International Financial Reporting Standards" emanati dall' "International Accounting Standards Boards".

Vi sarà quindi l'obbligo, per alcune tipologie di imprese di redarre i propri bilanci assoggettandoli ai principi contabili internazionali, per altre categorie aziendali vi sarà invece solamente la facoltà di adeguare i propri documenti contabili agli IAS/IFRS. Vi saranno invece, altri tipi di società che avranno invece il divieto di assoggettarvisi. Per il nostro lavoro questa distinzione non è importantissima, ma per completezza descriveremo tali tipologie, a scopo informativo, nella tabella sottostante.

tipologia di imprese	bilancio consolidato	bilancio individuale
a) società quotate diverse dalle imprese di assicurazione	obbligatorio	obbligatorio
b) società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico	obbligatorio	obbligatorio
c) banche, società finanziarie, SIM e SGR	obbligatorio	obbligatorio
d) imprese di assicurazione quotate	obbligatorio	obbligatorio se non preparano il consolidato (altrimenti vietato)
e) imprese di assicurazione non quotate	obbligatorio	vietato
f) società controllate e collegate, joint venture di a), b), c) e d)	facoltà	facoltà
g) società che redigono il consolidato	facoltà	facoltà
h) società controllate e collegate, joint venture di g)	facoltà	facoltà
i) società che redigono il bilancio in forma abbreviata	vietato	vietato

Nel Framework sono scritti i concetti basilari per preparare ed esporre un bilancio conforme ai principi contabili internazionali, non si trovano quindi norme precise, le quali risulteranno dai documenti IAS/IFRS “si legge, infatti, nel Framework che lo scopo del bilancio è quello di «fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato

economico e sulle variazioni della struttura finanziaria dell'impresa, utili ad un'ampia gamma di utilizzatori per prendere decisioni in campo economico»⁸⁴. Si vede quindi che la finalità principale dei un bilancio d'esercizio, compilato secondo i principi contabili internazionali è quella di consentire alla più ampia gamma di utilizzatori la possibilità di apprezzare il rendimento dell'entità⁸⁵ a fini decisionali. Sembra un obiettivo molto simile a quello del bilancio redatto secondo la normativa civilistica, ed oggi è realmente così. Infatti negli ultimi anni, recependo direttive di natura comunitaria, il legislatore nazionale sta cercando di diminuire le distanze e le differenze tra le due normative. In passato infatti, lo scopo principale del bilancio "nazionale" prevedeva una tutela quasi esclusiva per i soci ed i creditori aziendali; adesso, grazie all'uniformazione con la disciplina internazionale, vi è una tutela per più soggetti, così come previsto dal Framework.

Quella appena vista, è la clausola generale di redazione del bilancio secondo IAS/IFRS. Per raggiungere tale obiettivo, lo IASB delinea le cosiddette "basic assumption". La prima è la continuità aziendale. La seconda è la competenza economica. Una volta delineate le caratteristiche generali, lo IASB definisce qualcosa di più specifico, quelli che nel nostro ordinamento sono chiamati principi di redazione. Stiamo parlando delle "qualitative characteristics", tra cui si può citare la comprensibilità, la significatività ma, soprattutto, la prevalenza della sostanza sulla forma. L'ultima "fonte" rispecchia le norme specifiche che si trovano nei vari documenti contabili (es: IAS 1).

La struttura è molto simile all'organizzazione dettata dal legislatore nazionale, ma non uguale. Soprattutto, le differenze che maggiormente interessano e che citeremo, sono quelle riguardanti il principio di competenza e quello di prevalenza della sostanza sulla forma.

Si parte analizzando nel breve il principio di competenza. Le discrepanze non sono tanto nella definizione. Infatti si cerca sempre di capire quali sono i componenti, positivi e negativi, che possono essere imputati in bilancio. La differenza non sta nemmeno nella possibilità o meno di compiere errori di imputazione. Entrambe le discipline riconoscono ai redattori la possibilità di compiere errori e quindi concedono loro di correggerli. La discordanza sta proprio nella loro correzione. Abbiamo infatti

⁸⁴Moretti Paolo, *Finalità e destinatari di un bilancio IAS*, Corriere Tributario, 2004, 33, pp.2593 ss.

⁸⁵L'impresa, nei principi contabili internazionali viene definita "entità".

detto che, nella disciplina civilistica, le correzioni avvengono rettificando, nello stato patrimoniale la posta soggetta ad errore, ed inserendo tale valore, a contropartita, nelle voci E20 o E21 del conto economico. La correzione degli errori secondo i principi contabili internazionali risulta invece differente, e non deve interessare il conto economico dell'esercizio in cui è stato scovato l'errore. Lo IAS 8, impone di seguire una regola generale, che prende in considerazione di correggere gli sbagli di bilanci passati retroattivamente, nel primo bilancio pubblicato oltre il loro rilevamento. Come detto, la correzione non deve interessare il conto economico del esercizio del ritrovamento della svista, ma deve essere imputato a patrimonio netto, quindi nello stato patrimoniale del bilancio.

Doverose adesso, due parole sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Questo precetto, in passato, era quello che più differenziava la normativa civilistica da quella internazionale. Il legislatore comunitario ha infatti, sempre dato estremo rilievo a questo dogma. Come già detto a riguardo dell'analisi fatta per l'ambito civilistico, questo principio sta a significare che, prima di contabilizzare una determinata posta, il redattore deve compiere un'attenta analisi per valutare la sostanza economica dell'operazione in oggetto. Chi scrive un bilancio non potrà infatti basarsi esclusivamente sulla forma giuridica del contratto in questione. Come già detto, il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, è importantissimo per la dottrina comunitaria, infatti, è stato oggetto di una direttiva⁸⁶ a cui, anche il nostro Paese, è stato costretto ad uniformarsi.

Si evince che, è ormai un precetto che è ben presente anche nel nostro ordinamento interno, ma non è ancora così di forte applicazione.

Per esemplificare bene cosa significa veramente il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e per mostrare le differenze che ancora vi sono tra i due ordinamenti, quello internazionale e quello civilistico, si prende a modello il caso del leasing finanziario. Il leasing finanziario è una forma di contratto, con la quale il locatario "affitta" presso un cedente un macchinario, o un altro bene, corrispondendo a quest'ultimo dei canoni. Al termine del contratto, il locatario ha la possibilità di riscattare il bene ad un prezzo più basso rispetto al valore che questo ha nel mercato. Proprio grazie a questo, basso riscatto, lo IAS 17 considera il locatario, già dall'inizio del

⁸⁶Vedi nota 71.

contratto, il legittimo proprietario dell'oggetto in questione e ne sarà quindi titolare dei vari rischi e benefici, nonostante, fino a riscatto avvenuto, il proprietario formale risulterà il cedente. I principi contabili internazionali permettono al redattore del bilancio di inserire tale bene nell'attivo del locatario, e, contabilizzerà nel passivo il debito netto (togliendo cioè gli oneri finanziari). Dall'aspetto formale risulterebbe che la proprietà del bene ricade sul cedente, ma la sostanzialità dell'operazione riconosce la possibilità di iscrivere il bene tra le "proprietà" del locatario. Ecco che nascono le differenze con la normativa civilistica. Il legislatore nazionale riconosce infatti, in via generale, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ma in casi specifici come questo non lo applica. L'ordinamento interno si basa sul metodo di contabilizzazione patrimoniale, secondo il quale, possono essere iscritti in bilancio solamente le attività di cui viene vantato il diritto di proprietà. Come detto, nel caso del leasing finanziario, la proprietà vera e propria, fino al riscatto, spetta al cedente. Il locatario non potrà quindi iscrivere il bene tra le attività del proprio stato patrimoniale. Bene che dovrà essere iscritto nel bilancio del cedente; mentre, nelle note integrative dovranno risultare le informazioni che risulterebbero dall'applicazione del metodo finanziario anziché di quello patrimoniale.

Si nota quindi che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma ha una forza notevole, in quanto cambia realmente i valori presenti in bilancio. precetto che ha sì una notevole importanza, ma che, soprattutto per quanto riguarda la normativa interna, ha bisogno di nuove regolamentazioni.

2.5 La valutazione dei crediti: costo ammortizzato ed attualizzazione

Dopo aver effettuato l'analisi generale sui principi generali e di redazione entriamo un po' più nello specifico e iniziamo a trattare l'argomento dei crediti, che è quello più inerente con la nostra tesi.

Si può innanzitutto cercare di fornire una definizione di credito, ossia la facoltà da parte di un soggetto, creditore, di ottenere da parte di un altro, debitore, il pagamento di una somma di denaro. Ovviamente tra i due soggetti vi sarà una relazione che, per quello che interessa noi in questo momento, possiamo definire di tipo economico. Non

solo, ma verrà limitato ulteriormente il campo. Infatti, per la nostro lavoro, risulteranno importanti solamente i crediti che un'impresa vanterà verso un altro soggetto, quasi esclusivamente per l'attività caratteristica svolta dal creditore. Più semplicemente analizzeremo i crediti derivanti dal core business dell'azienda in questione e solamente se risulteranno di tipo commerciale.

In base al ordinamento interno, i crediti vengono divisi in:

- a) base all'origine
 - crediti caratteristici
 - crediti da finanziamento
 - crediti v/erario
- b) base alla natura del debitore
 - crediti v/clienti
 - crediti v/altri
 - crediti v/controllate, controllanti, collegate
- c) base alla scadenza
 - con scadenza entro un anno, stiamo parlando di crediti a breve termine
 - con scadenza superiore all'anno, o anche detti crediti a medio/lungo termine

Iniziamo adesso a vedere come i crediti vengono iscritti nel bilancio d'esercizio.

Dall'analisi effettuata nei paragrafi precedenti sappiamo, che il redattore, prima di iniziare a compilare il bilancio deve assicurarsi di rispettare i principi generali ed i principi di redazione. Su questi non si entrerà più nel dettaglio visto l'approfondimento fatto pocanzi.

Ci si concentrerà adesso nella base della piramide vista sopra, ovvero nelle cosiddette norme di dettaglio. Il redattore dovrà iscrivere i crediti seguendo tutta una serie di norme e regole, più o meno precise. Innanzitutto dovrà considerare le norme del codice civile e, nel caso non siano sufficienti, dovrà effettuare delle ricerche nei già nominati principi contabili nazionali.

Andiamo con ordine.

Il codice civile inserisce i crediti nello stato patrimoniale. Si troveranno i crediti commerciali, che sono quelli che ci interessano, alla lettera C) attivo circolante, Il

crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo⁸⁷.

La disciplina civilistica impone di iscrivere crediti in bilancio secondo i criteri di costo ammortizzato e di valore di realizzo⁸⁸.

Parlando di costo ammortizzato, il codice civile impone di far riferimento ai principi contabili internazionali⁸⁹. "Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità"⁹⁰, questa è la definizione di costo ammortizzato riportata nei principi contabili internazionali, che viene poi ripresa nei principi nazionali. Come evidente nella definizione di costo ammortizzato viene citato il criterio dell'interesse effettivo che è quel tasso che "attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa...dell'attività o passività finanziaria"⁹¹. Il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione sono "nuovi" nel

⁸⁷Per una trattazione più precisa, dobbiamo affermare che non tutte le categorie di crediti sono inseriti nel II romano dell'attivo circolante. Infatti, seguendo pedissequamente l'art. 2424 c.c. troveremo i crediti nelle lettere:

- A) crediti v/soci
- B) immobilizzazioni
 - III immobilizzazioni finanziarie
 - 2) crediti
- C) attivo circolante
 - II crediti.

⁸⁸Art. 2426 c.c., comma 1, numero 8): "i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo".

⁸⁹Art. 2426 c.c., comma 2: "ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea".

⁹⁰IAS 39, paragrafo 9.

⁹¹IAS 39, paragrafo 9: "il criterio dell'interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato dell'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando calcola il tasso di interesse effettivo, l'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e le

nostro ordinamento. Vengono infatti iscritti questi nuovi criteri di valutazione dopo l'emanazione del decreto legislativo numero 139 del 2015 che recepisce la direttiva dell'Unione Europea 2013/34. Tali modifiche sono diventate obbligatorie dal 1° gennaio 2016, quindi, non sarà obbligatorio modificare i dati iscritti precedentemente. Si deve inoltre aggiungere che le novità apportate con il decreto 139/2015 non valgono per tutte le imprese. L'obbligatorietà di uniformarsi ai criteri del costo ammortizzato e dell'attualizzazione ricade infatti solamente su quelle imprese che redigono il bilancio ordinario e cioè per quelle imprese che, in gergo, vengono definite di medio/grandi dimensioni. Per contro, le novità saranno solamente facoltative per quelle società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Stiamo in questo caso parlando delle imprese di piccole dimensioni e delle microimprese. Il legislatore consente poi, anche alle imprese che risultano obbligate a valutare i crediti secondo la nuova normativa, a disattendere. Il redattore di bilancio può, conformemente a quanto prescritto dal codice civile⁹², non valutare i crediti al costo ammortizzando e a non attualizzarli se tali effetti risultano irrilevanti se confrontati al valore nominale del credito in questione. Questo accade, principalmente, quando la scadenza del credito è inferiore all'anno e quando il tasso di interesse di mercato non si discosta dal tasso effettivo. Ovviamente, chi redige il bilancio dovrà poi specificare il tutto nella nota integrativa.

Come detto, tali metodi di valutazione sono recenti per quanto riguarda la disciplina civilistica, ma non lo sono di certo per quanto riguarda quella comunitaria. Il recepimento della direttiva dell'Unione, da parte del nostro legislatore, non fa altro che avvicinare le due normative. Come si evince dalla definizione vista pocanzi, per il criterio del costo ammortizzato sono importanti, tra gli altri, due valori, il valore di rilevazione iniziale e quello di "rimborso", "in altre parole il costo ammortizzato è il metodo che consente di spalmare nel tempo la differenza tra il valore iniziale e il

commissioni pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo (cfr. paragrafi AG8 A-AG8B), i costi di transizione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari)".

⁹²Art. 2423 c.c., comma 4: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono ermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione".

valore di rimborso finale dell'attività, attraverso l'utilizzo di un tasso di interesse effettivo che tiene conto di tutti i flussi finanziari dell'operazione"⁹³. Per la rilevazione iniziale, il credito verrà scorporato di tutte quelle componenti quali gli sconti, gli abbuoni e comunque al netto dei costi di transazione, "in sede di rilevazione iniziale gli impatti dell'applicazione del criterio del costo ammortizzato derivano dal fatto che eventuali componenti riferibili alla transazione, sia positivi che negativi, sono rilevati in modo unitario insieme al credito/debito in un'unica voce. I costi/ricavi di transazione includono gli onorari e le commissioni, le tasse e oneri di trasferimento direttamente attribuibili all'acquisizione e non includono costi interni amministrativi o di gestione. In particolare, i costi di transazione sono i costi marginali direttamente attribuibili ad un credito/debito (un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario, nda), mentre i ricavi di transazione sono gli importi addebitati al debitore per compensare il finanziatore di tutte le attività istruttorie effettuate per definire le condizioni, le garanzie, predisporre la documentazione, etc"⁹⁴. Per l'iniziale valutazione e successiva rilevazione risulterà quindi importantissimo il tasso d'interesse effettivo, che come visto corrisponderà al TIR dell'operazione in questione⁹⁵. Come dice il legislatore al numero 8) del primo comma dell'articolo 2426 del codice civile, la rilevazione dei crediti in bilancio oltre al costo ammortizzato deve tenere conto del fattore temporale, si deve cioè procedere ad attualizzare il valore in questione. Il tasso d'interesse effettivo, visto sopra, dovrà quindi essere comparato con quello di mercato. Il tasso di interesse di mercato, secondo l'OIC, è quello che risulterebbe da una contrattazione "libera" di due parte nel mercato per l'operazione in valutazione⁹⁶. Se i due tassi, quello effettivo e quello di mercato risulteranno poi significativamente divergenti, bisognerà ricalcolare il valore di rilevazione iniziale utilizzando, questa volta, il tasso di mercato al posto di quello effettivo. "Gli effetti dell'attualizzazione di un credito commerciale oltre i 12 mesi (ad interesse nullo o, comunque, inferiore al tasso di

⁹³Bernardini Roberto, Postacchini Pierino, Cognigni Francesca, Rossi Tania, Settini Luana, Zamponi Letizia, Procaccini Mattia e Sain Debora, *Il nuovo bilancio d'esercizio – aggiornato con i principi OIC al 22 dicembre 2016*, Fisco e Tasse, p.63.

⁹⁴Venuti Marco e De Mauro Anna Rita, *Criterio del costo ammortizzato e processo di attualizzazione per i crediti e i debiti in bilancio*, *Il corriere tributario*, 2016, 12, pp.941 ss.

⁹⁵Il Tasso Interno di Rendimento risulta essere quel tasso che farà risultare il valore di rilevazione iniziale del credito uguale al valore attuale dei flussi finanziari futuri.

⁹⁶OIC 15, numero 39.

mercato) sono rappresentati dall'iscrizione iniziale dello stesso ad un valore inferiore rispetto a quello nominale, in conseguenza dello scorporo dell'interesse implicito, determinato, con la formula del T.I.R. (tasso interno di rendimento), sulla base dei tassi di mercato. Detta differenza tra valore di iscrizione e valore nominale viene imputata lungo la durata del credito come provento di natura finanziaria⁹⁷.

Si può quindi esemplificare il processo di valutazione e rilevazione di un credito. Viene riportato l'esempio di un'azienda che vende delle merci per euro 1000,00. La società vende la partita di merci con incasso dilazionato a 2 anni, in particolare incasso di euro 250,00 ogni 6 mesi. La dilazione costa al cliente un tasso di interesse nominale semestrale posticipato dell'1%. Quindi il primo passo risulterà il calcolo degli interessi che il cliente dovrà ad ogni scadenza:

1. € 1000*0.01=€ 10
2. (€ 1000-€ 250)*0.01=€ 7.5
3. (€ 750-€ 250)*0.01=€ 5
4. (€ 500-€ 250)*0.01=€ 2.5

Senza attualizzazione, il valore iniziale risulterebbe il valore nominale del credito:

$$(\text{€ } 250 + \text{€ } 10) / (1 + 0.01)^1 + (\text{€ } 250 + \text{€ } 7.5) / (1 + 0.01)^2 + (\text{€ } 250 + \text{€ } 5) / (1 + 0.01)^3 + (\text{€ } 250 + \text{€ } 2.5) / (1 + 0.01)^4 = \\ = \text{€ } 1000$$

Si sa però che il tasso di interesse di mercato è del 3%. Tasso che risulta essere quindi significativamente differente dal tasso effettivo. Bisognerà quindi ricalcolare il valore iniziale del credito utilizzando la medesima formula, ma utilizzando il tasso di mercato al posto di quello effettivo:

$$(\text{€ } 250 + \text{€ } 10) / (1 + 0.03)^1 + (\text{€ } 250 + \text{€ } 7.5) / (1 + 0.03)^2 + (\text{€ } 250 + \text{€ } 5) / (1 + 0.03)^3 + (\text{€ } 250 + \text{€ } 2.5) / (1 + 0.03)^4 = \\ = \text{€ } 952.85$$

Il valore a cui il credito sarà iscritto in bilancio per la prima volta sarà quindi di 952.85. si riporta adesso la tabella esemplificativa proposta dall'OIC 15 in cui sono evidenziati i risultati fino a scadenza del credito.

⁹⁷Gavelli Giorgio e Giommoni Fabio, *Attualizzazione e valutazione di crediti e debiti al costo ammortizzato*, Il corriere tributario, 2017, 12, pp.898 ss.

Data	Valore contabile del credito all'inizio del periodo	Interessi attivi calcolati al tasso di mercato	Flussi finanziari per interessi attivi percepiti al tasso nominale	Flussi finanziari in entrata linea capitale	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	a	$b = a \times 3\%$	c	d	$d = a + b - c - d$
30/06/20X0	952,85	28,59	10,00	250,00	721,44
31/12/20X0	721,44	21,64	7,50	250,00	485,58
30/06/20X1	485,58	14,57	5,00	250,00	245,15
31/12/20X1	245,15	7,35	2,50	250,00	0,00

Gli interessi attivi verranno poi iscritti tra i proventi finanziari dei due anni di durata del credito. Il primo anno verranno iscritti € 50.23⁹⁸, mentre nel secondo, il dato che troveremo in bilancio sarà €21.92⁹⁹.

2.5.1 Valutazione dei crediti: presunto valore di realizzo

Una volta valutati i crediti con le novità del costo ammortizzato e dell'attualizzazione, il lavoro per il redattore di bilancio non risulterà però compiuto. È infatti sempre valido il criterio di valutazione del valore di realizzo, "in ogni caso i nuovi criteri contabili introdotti non fanno venir meno la necessità per il redattore di bilancio di verificare l'esigibilità dei crediti. In continuità con il passato occorrerà quindi rettificare il valore contabile dei crediti tramite un fondo di svalutazione per tenere conto della possibilità che il debitore non adempia integralmente ai propri impegni"¹⁰⁰. Tale criterio presuppone che il redattore di bilancio iscriva i crediti non al loro valore nominale, ma ad un valore di realizzazione che, sta a significare, un valore che tiene conto di tutti quegli accadimenti rettificativi che ne possono mutare la consistenza. In sintesi, il valore nominale di un credito potrebbe essere rettificato a causa di resi e rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni e, ultimo, ma non per importanza, un credito può essere decurtato a causa della sua inesigibilità, utilizzando a rettifica un fondo di svalutazione.

⁹⁸ € 28.59+€ 21.64.

⁹⁹ € 14.57+ € 7.35.

¹⁰⁰ Scettri Simone, Pacieri Alessandro e Villani Andrea, *Revisione dell'OIC 15 sui crediti: verso l'armonizzazione con la prassi internazionale*, Corriere Tributario, 2016, 21, pp. 1674 ss.

Le principali cause che potrebbero portare ad una diminuzione di valore di un credito sono ad esempio:

- difficoltà finanziarie gravi per il debitore;
- mancato pagamento o più semplicemente inadempimenti contrattuali;
- debitore assoggettato a procedure concorsuali.

Il fondo svalutazione crediti dovrebbe essere sommato dalle svalutazioni appunto, di singoli crediti. Il legislatore consente però, a chi si occupa di formare il bilancio di esercizio di effettuare la cosiddetta stima per masse, dove non vengono analizzati singoli crediti, ma questi vengono accorpati per classi omogenee, che poi verranno appunto svalutati. Non tutti i crediti potranno però far parte del plafond che verrà svalutato. Non vi faranno parte infatti i crediti assistiti da garanzie o da polizze assicurative.

Vi è quindi la possibilità che, alcuni eventi, possano decurtare il valore del credito. Chi redige il bilancio può, quindi, ridurre il credito se pensa, che questo possa risultare inesigibile, in toto o anche solo per una parte. Tale riduzione di valore è valida anche se, come detto, la perdita di valore non è realizzata, basterà infatti che questa risulti probabile. I principi contabili nazionali consentono la creazione di un fondo, denominato appunto di svalutazione che dovrà servire a coprire tali perdite, sia che risultino realizzate, sia che risultino probabili. Come detto, ai fini della svalutazione, i crediti potranno essere valutati sia singolarmente, sia per masse. L'importante sarà che, il redattore del bilancio, non scelga arbitrariamente la percentuale per il calcolo della svalutazione. Egli dovrà infatti basarsi sui dati certi (fallimento del cliente), sulle statistiche di mercato ed aziendali e sulle esperienze apprese nel passato. La scrittura contabile che verrà effettuata risulterà:

descrizione conto	importo dare	importo avere
svalutazione crediti	X	
fondo svalutazione crediti		X

Il lavoro di chi redige il bilancio non si esaurisce al momento della formazione del fondo di svalutazione. Gli importi che vanno a formare tale posta dovranno essere valutati in ogni esercizio per verificare che, gli accadimenti che hanno concorso alla sua

formazione siano ancora validi. In caso contrario tale fondo deve essere rettificato e la contropartita dovrà essere inserita nella voce, del conto economico, A5) altri ricavi e proventi. La differenza risulterà quindi tra i componenti positivi di reddito.

descrizione conto	importo dare	importo
		avere
fondo svalutazione crediti	X	
crediti v/clienti		X
sopravvenienze attive		X

Se la previsione della perdita risulterà invece valida, al momento dell'effettiva realizzazione si potrà utilizzare il fondo direttamente per ridurre il valore del credito.

descrizione conto	importo	importo
	dare	avere
fondo svalutazione crediti	X	
crediti v/clienti		X

Potrebbe anche accadere che, realizzata effettivamente la perdita, questa risulti minore di quella prevista ed accantonata nel fondo. La differenza dovrà allora essere imputata nel conto economico come componente negativa di reddito, nella voce B14) oneri diversi di gestione.

descrizione conto	importo dare	importo
		avere
fondo svalutazione crediti	X	
sopravvenienze passive	X	
crediti v/clienti		X

Cap. 3

DISCIPLINA FISCALE

3.1 Disciplina fiscale per i soggetti OIC; 3.2 Perdite su crediti; 3.2.1 Elementi certi e precisi; 3.2.2 Procedure concorsuali; 3.2.3 Crediti di modesta entità e crediti cancellati seguendo i principi contabili; 3.3 Deducibilità dei fondi di svalutazione crediti; 3.4 Perdite da inesigibilità e perdite da realizzo; 3.4.1 Perdite da realizzo: remissione del credito e transazione con il debitore; 3.4.2 Perdite da realizzo: la cessione del credito, il caso pro soluto; 3.5 Il caso della prescrizione; 3.6 I crediti esclusi dalle possibili deduzioni; 3.7 Disciplina fiscale per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali

3.1 Disciplina fiscale per i soggetti OIC

La normativa che regola la determinazione del reddito d'impresa si trova nell'articolo 83, e seguenti, del T.U.I.R. Siamo quindi nel campo dell'imposta sulle società, l'IRES. Da tale primo articolo si evince che, non viene richiesta agli imprenditori la redazione di un bilancio prettamente fiscale. Gli individui che saranno assoggettabili all'imposta sulle società, lo saranno in base alle risultanze del bilancio civilistico.

L'articolo 83 del T.U.I.R. afferma che, al risultato di fine periodo trovato secondo le norme civilistiche, bisognerà apportare le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla legge tributaria. Possiamo quindi affermare che, la normativa fiscale non rileva il reddito imponibile risultato dal bilancio d'esercizio ma, non possiamo dire però che tale risultato sia inutile nel percorso. Come visto infatti, il risultato "civilistico" è il punto di partenza su cui applicare poi la normativa fiscale.

Abbiamo così definito uno dei capisaldi della normativa tributaria. Il principio di derivazione, che recentemente è stato rinominato in derivazione rafforzata. Tale regola prevede che il risultato fiscale derivi, anche se non al cento per cento, dal risultato del conto economico. Da questo dogma, discende immediatamente un corollario. Se vale il risultato del conto economico, vorrà dire che valgono anche tutte quelle parti che lo hanno formato. Componenti che possono essere sia positive che negative, ovviamente. Tra queste si noterà già una differenza tra i due regolamenti. La legislazione civilistica infatti, consente l'iscrizione in conto economico sia di passività certe, ovviamente, che di passività non ancora sicure. Il legislatore fiscale afferma la compatibilità solamente per quelle certe. Quelle incerte, saranno imputabili solamente nei casi dettagliatamente previsti¹⁰¹. Per le componenti positive non si rilevano invece differenze in quanto, anche nella redazione del bilancio secondo la dottrina civilistica, questa impone di rilevare solamente le componenti certe¹⁰².

Le variazioni, in aumento o in diminuzione, seguono due altri principi molto importanti, quello dell'inerenza e quello della competenza. Variazioni che possono aumentare il reddito imponibile sono quelle che impongono di considerare una componente positiva che la regola civilistica non considerava o, più frequentemente dipendono dal

¹⁰¹Ad esempio la deducibilità del fondo svalutazione crediti.

¹⁰²Principio di prudenza.

fatto che la normativa civilistica permette componenti negative che il legislatore fiscale non consente, o consente in misura minore, come nel caso della deducibilità del fondo di svalutazione dei crediti. Vi sono però, come detto, variazioni che possono risultare favorevoli al contribuente riducendo il reddito imponibile. Il bilancio civilistico può infatti comprendere ricavi o proventi esenti¹⁰³ che la legge tributaria scorporerà, abbattendo il risultato su cui il contribuente sarà chiamato al pagamento delle imposte.

Il diritto tributario, così come abbiamo già analizzato per la legge civilistica, segue il principio di competenza. Seguendo tale precetto, possiamo affermare che i ricavi assumono rilievo nell'esercizio in cui sono conseguiti in senso sostanziale, o economico; cioè quando si ultima l'operazione e quindi si conclude lo scambio da cui risulta il ricavo. Diverso per quanto riguarda i costi. Le componenti negative risultano valide ai fini fiscali se correlate ai ricavi¹⁰⁴. Il principio di competenza trova la sua "esposizione" all'articolo 109 del T.U.I.R. che, oltre ad affermare, in via generale, che le componenti positive e negative "concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza"¹⁰⁵ entra poi nel dettaglio spiegando, qual è tale esercizio per le varie tipologie di operazioni. Ad esempio, a riguardo della cessione di un bene mobile la lettera a) del secondo comma prescrive che "ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza", l'anno di imputazione risulta essere quello in cui vi è la spedizione o la consegna del bene mobile. Il legislatore fiscale specifica poi che, per i beni immobili, l'esercizio di competenza dovrà essere quello in cui vi è la stipula dell'atto¹⁰⁶. Proseguendo con l'articolo 109 troviamo anche l'indicazione di quale deve essere l'esercizio di competenza per i corrispettivi derivanti da operazioni che riguardano i

¹⁰³ Plusvalenze che derivano da partecipazioni immobilizzate che beneficiano della PEX.

¹⁰⁴ Vedremo poi il principio di inerenza.

¹⁰⁵ Art. 109 T.U.I.R., comma 1: "i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarli nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni".

¹⁰⁶ Art. 109 T.U.I.R., comma 2, lettera a): "i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà".

servizi, cioè quello in cui la prestazione risulta ultimata¹⁰⁷. Le stesse regole d'imputazione valgono, ovviamente, per i costi. Dobbiamo però stare attenti ad un cavillo. I costi, non sempre si possono dedurre nel periodo in cui risultano sostenuti. Bisognerà infatti andare a vedere quando sarà l'esercizio di competenza del ricavo che tale costo concorre a produrre. E sarà quell'esercizio, e solo in quello, che il costo potrà essere dedotto. I costi risulteranno deducibili poi, in tale esercizio, se e solo se certi ed oggettivamente determinabili, altrimenti la deducibilità traslerà nell'esercizio in cui risulteranno queste due caratteristiche (certezza e determinabilità), "le norme in materia di competenza determinano una variazione temporanea. Ad esempio, la norma che impone di differire un costo, quando, nell'esercizio di competenza, non è certo nell'esistenza e oggettivamente determinabile nell'ammontare, produce una variazione (in aumento) di natura temporanea, perché destinata ad essere controbilanciata quando il costo, divenuto certo e determinabile, sarà dedotto ai fini fiscali (con una variazione, quindi, in diminuzione del reddito fiscale rispetto al conto economico). Considerazioni analoghe possono essere fatte, ad esempio, nel caso in cui vengano effettuati, in sede civilistica, ammortamenti superiori a quelli ammessi ai fini fiscali"¹⁰⁸. È così chiara ed evidente la divergenza tra la normativa fiscale e quella civilistica che già accennata in precedenza, cioè che, per la prima i costi sono rilevabili solo se certi e oggettivamente determinati mentre la seconda vi è un obbligo di imputare i costi anche se solamente probabili.

Parlando di imputazione e poi deduzione dei costi dobbiamo poi fare un'altra specificazione. Sempre l'articolo 109 del T.U.I.R. impone che, a meno di casi particolari, per la possibile deduzione di un componente negativo, questo, debba essere iscritto nel conto economico dell'esercizio di competenza¹⁰⁹. Questo rafforza il principio che, "crea", il reddito imponibile derivandolo dal reddito civilistico. Ci sono però dei casi in cui un costo può essere deducibile anche se non imputato nel conto economico dell'esercizio di competenza. Abbiamo visto che potrebbe non essere deducibile un

¹⁰⁷Art. 109 T.U.I.R., comma 2, lettera b): "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi".

¹⁰⁸Tesoro Francesco, *Istituzioni di diritto tributario – 2 parte speciale*, p. 108.

¹⁰⁹Art. 109 T.U.I.R., comma 4: "le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali".

componente negativo nell'esercizio in cui è stato imputato in bilancio, "se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono il rinvio"¹¹⁰, diventa ovvio che possa esserlo nell'esercizio successivo. Altro principio molto importante della disciplina tributaria in tema di deducibilità è il principio di inerenza. Un componente negativo viene ammesso in deduzione solo se inerente all'attività d'impresa. Questo dogma è stato molto discusso in dottrina. All'inizio venivano concesse le deduzioni solo se la componente in questione veniva considerata necessaria per la produzione del reddito. Adesso, dopo numerosi dibattiti, vengono considerati inerenti tutte quelle componenti riferibili all'attività dell'impresa¹¹¹. Una componente negativa non è quindi deducibile se non viene sostenuta con il nesso di conseguire una componente positiva. Non tutti i costi riferibili ai ricavi saranno però deducibili. In una sentenza della Cassazione¹¹² risalta il concetto che il costo non deve essere antieconomico, non deve cioè esserci sproporzione tra il componente negativo ed il componente positivo riferitogli. La sproporzione risulterà quindi indeducibile.

3.2 Perdite su crediti

Tutto questo preambolo serve per arrivare a specificare la tematica per si è svolto questo lavoro.

Tra le possibili componenti che vanno a formare il reddito imponibile si trovano i crediti. Crediti che saranno quindi fiscalmente rilevanti per il valore, che viene definito, di realizzo (dopo che il credito stesso venga considerato al costo ammortizzato ed attualizzato). Stiamo quindi parlando del credito al netto di quelle componenti che ne decurtano il valore, tra queste, la parte da padrona la fanno le perdite. Non solo, ma la tematica delle perdite, come si vedrà più avanti sarà importante anche come possibile variazione in aumento in quanto, le possibili deduzioni applicate nel bilancio, seguendo le regole del legislatore nazionale, potrebbero essere maggiori.

¹¹⁰Art. 109 T.U.I.R., comma 4, lettera a).

¹¹¹Per un approfondimento sul principio di inerenza: Boria Pietro, *Il concetto di inerenza e le spese promozionali*, Rivista di diritto tributario, 1991, 1, pp.413 ss.

¹¹²Corte di Cassazione, 25 febbraio 2010, n. 4554.

Si proceda con ordine.

Il legislatore tributario introduce la tematica delle perdite su crediti nell'articolo 101 del T.U.I.R. Da tale norma si evince dapprima che le perdite sono deducibili se, e solo se, derivano da elementi definiti certi e precisi. Il legislatore prosegue poi derogando la ricerca di tali elementi (quelli certi e precisi) nel caso in cui il debitore risultasse assoggettato alle cosiddette procedure concorsuali, o comunque a procedure assimilate. La normativa prosegue poi garantendo la sussistenza delle caratteristiche di certezza e precisione nel caso in cui il credito venga riconosciuto come di modesta entità e sia scaduto da oltre un semestre. La perdita viene poi riconosciuta come deducibile se il credito cade in prescrizione oppure se tale credito, viene stralciato ed eliminato dal bilancio seguendo i principi contabili.

L'articolo 101 non fornisce l'unica possibilità di deduzione delle perdite su crediti. Il legislatore concede l'opportunità di dedurre le svalutazioni su crediti. Il codice civile, permette infatti di prendere un credito, o un gruppo di crediti, e svalutarlo per una porzione. Svalutazione che per una parte, precisamente lo 0.50%, può essere dedotta. L'articolo 106 pone però anche dei limiti a questa fattispecie di deduzione, la quale non può avvenire se il fondo di svalutazione raggiunge il 5% del totale dei crediti iscritti in bilancio. Il legislatore fiscale impone poi di combinare gli articoli appena citati. Un credito può infatti essere dedotto solo per la parte che eccede la svalutazione.

3.2.1 Elementi certi e precisi

Come più volte detto le perdite su crediti sono deducibili quando risultano da elementi certi e precisi. Ma quali sono questi elementi? La circolare 26/E/2015 descrive come elemento certo l'antieconomicità delle azioni di recupero. Ovvero quando il creditore, per provare ad incassare il credito, è costretto ad azioni che, paragonate all'entità del credito stesso risultano sproporzionate. Questa non proporzione non risulterà però sufficiente se il creditore non avesse fatto nemmeno una prova per riscuotere la somma a lui dovuta. Tentativo che potrebbe anche essere la semplice raccomandata con la quale si intima il pagamento.

Un ulteriore esempio di elemento certo e preciso che porta alla deducibilità della perdita su crediti risulta essere il verbale attestante l'esito non positivo delle azioni esecutive nei confronti del debitore.

Un aggiuntivo elemento di certezza è il decreto del tribunale con la quale si accertano gli stati di fuga o di latitanza, o comunque, di irreperibilità di colui che doveva il credito.

3.2.2 Procedure concorsuali

Il T.U.I.R. non richiede gli elementi certi e precisi, per la possibilità di deduzione delle perdite su crediti quando il debitore risulta assoggettato a procedure concorsuali. Come abbiamo già avuto modo di vedere, le procedure concorsuali, citate dal legislatore fiscale, che permettono l'automatica deduzione delle perdite su crediti sono il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo, la ristrutturazione del debito e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Queste procedure, permettono certamente al creditore di dedurre la perdita vantata verso il debitore senza apportare quegli specifici elementi che garantiscono la certezza e la determinabilità della perdita. Questo perché, le sentenze o gli accordi o i decreti di tali "processi" sono già, di per sé elementi certi e precisi. La legge stabilisce, però, regole diverse sulla deducibilità delle perdite su crediti previste per i vari procedimenti. Il legislatore fiscale, infatti, stabilisce che "il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi". Si vede quindi che il momento in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale varia di caso in caso, a seconda che si tratti di possibile fallimento, di possibile concordato e così via. La divergenza tra le tempistiche ha portato quindi a contrasti, in dottrina ed in giurisprudenza, sull'individuazione dell'esercizio in cui vi è la possibilità di dedurre le perdite vantate verso i debitori assoggettati. Con la sentenza n. 2645/2015 della C.T.

Reg. di Milano, sezione staccata di Brescia, viene confermato però, quello che la maggior parte dei giuristi affermava, e cioè che, la data prevista dal legislatore fiscale nel quinto comma dell'articolo 101 T.U.I.R. sia solo la data di partenza, dalla quale il creditore può portare in deduzione la perdita. Questa è stata una delle grandi novità apportate appunto dal decreto 147/2015. Non vi è quindi, un solo esercizio in cui è possibile dedurre la perdita. Vi è invece una data, prevista dal legislatore fiscale per ogni tipologia di procedura, da cui è possibile la deduzione. Prima di quella data non è possibile portare la perdita a deduzione, dopo quella data è invece ammissibile. Vi sarà però un limite temporale, superato il quale la perdita non sarà più deducibile. Questo confine temporale, che non potrà essere superato, risulterà essere l'esercizio in cui il credito, seguendo correttamente i principi contabili, deve essere cancellato dal bilancio.

Altra novità, portata dal decreto 147 è l'assimilazione delle procedure estere equivalenti. Se un debitore risulta essere assoggettato a procedure concorsuali all'estero, la somma che deve, può essere portata in deduzione. Vi è però uno scoglio, il paese in cui il debitore risulta sotto processo, deve essere fra quelli con cui vi è un adeguato scambio d'informazioni.

Altre due tipologie di procedimento che possono portare allo stralcio del credito sono poi: il piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e, l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3.2.3 Crediti di modesta entità e crediti cancellati seguendo i principi contabili

Gli elementi di certezza e precisione, necessari per poter dedurre le perdite su crediti, non vengono derogati solamente nel caso di debitori assoggettati a procedura concorsuale.

Ancora poi, per la possibilità di dedurre le perdite su crediti di modesta entità non serve portare quelli elementi analizzati sopra. Il legislatore fiscale prescrive però, tassativamente, quali sono questi crediti "modesti". Viene infatti sancito che, per le

imprese di rilevanti dimensioni il credito non debba superare i 5000,00 €¹¹³, mentre per le altre la soglia si abbassa a 2500,00 €. Vi è però un ulteriore obbligo per il contribuente che vuole dedurre le perdite su crediti di modesto importo senza documentare gli elementi certi e precisi. Tale credito deve essere scaduto da almeno sei mesi. La legge stabilisce anche cosa, in concreto, considerare per il calcolo dell'ammontare del credito di modesto importo. Nella somma si considererà il valore nominale del credito; non verranno quindi computate le svalutazioni. Ancora, bisogna comprendere nel valore, l'imposta sul valore aggiunto. Non bisognerà invece imputare quegli oneri che saranno deducibili in un secondo momento come gli interessi di mora e gli oneri accessori che, nel caso di non adempimento da parte del debitore, gli verranno imputati.

Si considerano effettivi, gli elementi di certezza e precisione, quando un credito è cancellato dal bilancio in osservanza dei principi contabili che abbiamo analizzato nella seconda parte di questo lavoro, sia che questi siano nazionali, sia che rientrino tra quelli internazionali.

3.3 Deducibilità dei fondi di svalutazione crediti

Doveroso risulta essere un piccolo approfondimento sull'articolo 106 del T.U.I.R.

Come sappiamo ormai a memoria, il legislatore fiscale ammette la deducibilità delle perdite se queste vengono sostenute da elementi certi e precisi o in tutti quei casi previsti da lui stesso nell'articolo 101 T.U.I.R. La legge tributaria però si avvicina ancor più al contribuente consentendogli un'ulteriore deducibilità. Il contribuente è infatti legittimato a dedurre una parte, lo 0,50%, dei crediti svalutati in bilancio. Cosa vuol dire svalutare un credito? Il redattore del bilancio può effettuare una decurtazione dei crediti ritenuti in sofferenza, se derivanti dalla propria attività caratteristica, senza portare alcun elemento di sorta. Certo, la svalutazione non dovrebbe essere arbitraria ma deve comprendere tutta una serie di riflessioni, statistiche di mercato, esperienze

¹¹³ Articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009: "Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo e' gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate...".

passate che, valutate ed analizzate, gli permettono di capire che il credito, o i crediti vantati non saranno recuperati in toto. Il legislatore fiscale permette poi al contribuente di dedurre una parte di questo fondo, precisamente lo 0,50% ad ogni esercizio. Le svalutazioni dovrebbero, per essere le più veritiere e le più precise possibile, essere effettuate per ogni singolo credito. La normativa consente però di raggruppare i crediti per classi omogenee, parliamo delle svalutazioni “per masse”. Il raggruppamento dovrebbe basarsi sulla possibilità, ad esempio, di individuare classi di rischio simili per diverse categorie di crediti. Tale accorpamento e la successiva svalutazione non dovrebbe cioè essere possibile per tipologie di crediti molto distinte tra loro. Non si può svalutare un credito con un alto rischio di insolvibilità, con la medesima aliquota di un altro con un bassissimo rischio di non recuperarlo. Viene inserito però anche un limite. Il contribuente non potrà dedurre le svalutazioni se queste supereranno l'ammontare del 5% dei crediti iscritti in bilancio.

Tale ulteriore precisazione, ovvero la spiegazione dell'articolo 106, risulta doverosa per l'apprendimento della tematica sulla deduzione delle perdite su crediti. Gli articoli 101 e 106 T.U.I.R. non possono non essere analizzati congiuntamente. Anche se disciplinano due distinte fattispecie, ovvero la prima regola le perdite certe e precise mentre la seconda norma le svalutazioni generiche, le due devono poi essere combinate. Infatti, la sopraggiunta perdita di un credito, sancita ai sensi dell'articolo 101 non potrà essere dedotta integralmente se su quel credito, in passato era stata effettuata una svalutazione. Il primo passo sarà sempre, infatti, quello di visionare il credito perduto, e, se vi è un fondo svalutazione sottrarlo. Solo l'eventuale differenza risulterà deducibile ai fini fiscali.

3.4 Perdite da inesigibilità e perdite da realizzo

La dottrina e la giurisprudenza suddividono le perdite su crediti in due categorie. Le perdite da inesigibilità, o da valutazione, e le perdite da realizzo. Questi raggruppamenti servono per meglio distinguere quali tipologie di crediti è possibile dedurre e quali prove sono necessarie.

Le perdite da inesigibilità sono quelle, da sempre più spinose. Sono infatti soggette a stime e valutazioni che il contribuente deve ottemperare. Non essendo sicure e certe nell'ammontare, l'Amministrazione Finanziaria resta molto attenta e vigile e richiede con maggior risolutezza quei soliti e già analizzati elementi di certezza e precisione che dovrebbero togliere arbitrarietà dalle stime del contribuente. Il problema principale per questa tipologia di perdite risulta essere la differenza di trattamento che queste hanno tra la disciplina di bilancio e quella fiscale. Ovviamente, quella tributaria è la più rigida. Gli elementi di certezza e precisione previsti dal legislatore fiscale, per dedurre la perdita, devono evidenziare, oltre al mancato realizzo del credito in questione, il carattere di definitività e non temporaneità di questa¹¹⁴. Degli esempi, tra l'altro alcuni già citati, di inesigibilità definitiva del credito sono l'aver effettuato inutilmente tutte le azioni legali possibili per provare a recuperare il credito, la non reperibilità del debitore, la convenienza ad abbandonare le procedure di recupero, e così via. Il carattere di definitività è uno dei più nominati elementi di certezza e precisione. Il legislatore finanziario lo eleva ad elemento fondamentale¹¹⁵.

Rientrano nelle perdite da inesigibilità la maggioranza delle tipologie viste finora in questa stesura. Un credito risulterà infatti inesigibile se il debitore viene assoggettato a procedura concorsuale, oppure se il credito di cui rileviamo la perdita è di modesta entità. Risulta quindi ovvio che, l'onere di dimostrare la perdita, e quindi gli elementi certi e precisi che ne consentono la deduzione, spetti alla società.

Trattando di perdite da realizzo ci si riferisce invece a quei casi in cui la perdita o la riduzione del credito è certa e determinata da un atto giuridico. Sono i casi in cui il creditore rinuncia al proprio credito. Un po' diversa, ma sempre di perdita da realizzo si tratta, la transazione con il debitore che riduce la somma in questione. Altro caso specifico, e a tratti molto controverso, la questione della cessione del credito in favore di una terza parte.

La questione della deducibilità delle perdite su crediti da realizzo era sì, un po' meno spinosa rispetto a quella delle perdite da inesigibilità, in quanto risultava più facile la determinazione ma, non esonerava comunque il contribuente a portare quegli elementi di certezza e precisione richiesti dal legislatore fiscale. Con le recenti novità in

¹¹⁴ Leggasi la risoluzione ministeriale del 6 agosto 1976, n. 124.

¹¹⁵ Per approfondire vedasi: Lupi, *Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti*, Rassegna tributaria, 1987, I, pp. 252 ss.

ambito di deduzione delle perdite su crediti questa richiesta non trova però fondamento: “è indubbio come, con riguardo alle perdite di natura valutativa, l’onere di provare la sussistenza degli elementi certi e precisi non può che ricadere sull’impresa mentre, relativamente alle perdite di natura realizzativa, il requisito della definitività è connaturato agli elementi giuridici prodotti a seguito della cessione del credito ancorché nella prassi ministeriale sono risultate tutt’altro che rare le contestazioni della perdita per difetto del requisito dell’inerenza in quanto l’atto in parola è stato spesso ritenuto non congruo. Non sorgono tuttavia dubbi che in siffatta ultima ipotesi l’onere di dimostrare l’antieconomicità dell’operazione non può che competere all’Amministrazione finanziaria”¹¹⁶. Come appena accennato, questa tesi, ovvero la possibilità di non portare elementi certi e precisi per la deduzione delle perdite di natura realizzativa è molto gettonata in dottrina¹¹⁷ ma, prima delle novelle in ambito di deduzione delle perdite su crediti non trovava d’accordo l’Amministrazione Finanziaria che, con l’approvazione della Suprema Corte¹¹⁸, richiedeva che per la deduzione della perdita, anche se di natura realizzativa, il contribuente dovesse documentarne le prove di irrecuperabilità.

Le novità apportate in questa tematica scongiurano il dovere del contribuente di valutare, con elementi certi e precisi, le perdite su crediti facilitandone la deduzione.

3.4.1 Perdite da realizzo: remissione del credito e transazione con il debitore

Il codice civile disciplina l’istituto della remissione del credito all’articolo 1236 specificando che il creditore è libero di rinunciare al credito vantato, ma deve comunicarlo al debitore, e questo non deve opporvisi¹¹⁹. Il contribuente per poter

¹¹⁶Procopio Massimo, *Il “nuovo” regime tributario delle perdite su crediti nel “segno” del rafforzamento del principio di derivazione del reddito imponibile dalla risultanze di bilancio*, Diritto e Pratica Tributaria, 2015, 1, pp. 49 ss.

¹¹⁷Beghin Mauro, *Cessione di crediti pro soluto ed eluzione fiscale: note a proposito di una particolare interpretazione dell’art. 66, comma 3, del Tuir in funzione “antiabuso”*, Rassegna Tributaria, 1999, II, pp. 1762 ss.; Beghin Mauro, *Giustificazione del corrispettivo e latenti preoccupazioni antielusive nella recente giurisprudenza in tema di deducibilità delle perdite su crediti derivanti da cessione onerosa con clausola pro soluto*, Rassegna Tributaria, 2001, pp. 898 ss.

¹¹⁸Vedasi per tutte: Corte di Cassazione, del 6 ottobre 2011, n. 20450; Corte di Cassazione, del 6 aprile 2000, n. 13181.

¹¹⁹Art. 1236 cc.: “la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore salvo che questi dichiari entro un congruo termine di non volerne approfittare”.

dedurre l'eventuale perdita, doveva però dimostrare l'antieconomicità delle azioni per l'eventuale recupero e, solo dopo questo la deduzione veniva ammessa. Bisognava infatti dimostrare che, l'eventuale recupero del credito avrebbe avuto un costo che sarebbe risultato maggiore, del ricavo proveniente dal recupero del credito stesso. La Suprema Corte richiedeva poi al creditore, per la deduzione, di dimostrare la scarsità patrimoniale del debitore e quindi l'antieconomicità di eventuali azioni di recupero del credito¹²⁰. Sulla stessa linea d'onda risultava essere l'Amministrazione Finanziaria¹²¹, la quale, imponeva che il contribuente dimostrasse la propria convenienza nella rinuncia del credito. Convenienza che giocoforza doveva essere di tipo economico. L'evidenziazione della convenienza economica doveva essere dimostrata, ad esempio, con la lettera dell'avvocato, il quale sconsigliava di procedere con le vie legali in quanto antieconomico. Il contribuente doveva però dimostrare che, almeno all'inizio, si era attivato per il recupero della somma. Questo era infatti un altro paletto imposto dal legislatore fiscale per la possibile deduzione.

Aggiungiamo adesso un altro caso in cui viene concessa la deduzione della perdita su crediti. Stiamo parlando del caso della transazione con il debitore. Il contribuente può accordarsi con il debitore per ridurre il credito spettante¹²², ed imputare a perdita deducibile il rimanente. In passato non era automaticamente deducibile la perdita derivante da transazione se, il contribuente non avesse dimostrato che tale accordo veniva effettuato perché il debitore versava in cattive acque e che quindi, questo, risultava impossibilitato a far fronte agli impegni assunti. Questo bastava per la deduzione della perdita, ed anche la giurisprudenza seguiva questo diktat "l'imprenditore può compiere operazioni di per sé stesse antieconomiche in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti"¹²³.

Oggi giorno la deduzione delle perdite derivanti da remissione del credito e da transazione è ancora più semplice, non serve infatti che il contribuente assicuri lo stato di difficoltà del debitore, né tutti gli altri elementi richiesti per la deduzione delle

¹²⁰Corte di Cassazione, del 29 agosto 2001, n. 11329.

¹²¹Risoluzione ministeriale del 9 aprile 1980, n. 9/557; risoluzione ministeriale del 6 settembre 1980, n. 9/517.

¹²²Art. 1965 c.c.: "La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti".

¹²³Corte di Cassazione, del 24 luglio 2002, n. 10802.

perdite su crediti da valutazione. La perdita da lui registrata è automaticamente deducibile.

3.4.2 Perdite da realizzo: la cessione del credito, il caso pro soluto

Come già più volte ribadito, la deducibilità delle perdite è garantita quando il contribuente stralcia un credito dal bilancio seguendo le regole stabilite dai principi contabili. Tra le più ricorrenti cause di stralcio del credito secondo i sopracitati principi rientra la cessione del credito. L'OIC numero 15 stabilisce che, per poter eliminare il credito dal bilancio, il contribuente, con la cessione, deve spogliarsi di tutti di tutti i rischi e di tutti i diritti sui flussi finanziari che derivano dal credito in questione. Rischi e flussi finanziari che dovranno giocoforza passare all'acquirente. L'istituto della cessione del credito è normato dal nostro legislatore dagli articoli 1260, e seguenti, del codice civile. Viene sancita infatti la possibilità da parte del creditore di alienare il proprio credito, a patto che questo non abbia carattere prevalentemente personale anche senza chiedere il permesso del debitore¹²⁴.

Le cause della possibile cessione del credito sono molteplici, vanno dal bisogno di liquidità del cedente, al risparmio di tempo e di costi nel caso il creditore iniziale trovasse difficoltà nel ricevere il pagamento e risultasse costretto a intraprendere azioni per il recupero.

Il credito venduto da parte del cedente può assumere due diverse forme. La prima in cui il creditore iniziale non fornisce alcuna garanzia sulla solvibilità del debitore; esisterà solo la garanzia dell'esistenza del credito¹²⁵. Nella seconda tipologia, invece, il cedente garantisce al cessionario, oltre all'esistenza del credito stesso, l'importo del

¹²⁴Art. 1260 c.c.: "il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione".

¹²⁵Art. 1266 c.c.: "quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione".

credito¹²⁶; questo significherà che, se il debitore non saldasse la somma dovuta, il cessionario si potrà rivalere del cedente, al quale sono rimasti i rischi del credito. Il cessionario potrà far valere quindi, nei confronti del cedente, il diritto di regresso.

Si sa che, il contribuente potrà dedurre le perdite su crediti ceduti solo se, con l'alienazione trasferisce i flussi finanziari, ma anche, soprattutto se trasferisce tutti i rischi dell'operazione. È chiaro che, nella seconda ipotesi, ovvero quella definita "pro solvendo" questo passaggio del rischio non c'è. Il contribuente potrà quindi dedurre le perdite derivanti da cessione del credito solamente se segue la prima ipotesi, cioè se quest'operazione avviene con la formula "pro soluto".

I principi contabili stabiliscono che, con la cessione di un credito attraverso la formula "pro soluto" questa posta venga definitivamente stralciata dal bilancio. Dopo l'eliminazione del credito, si andrà a valutare l'eventuale utile o perdita causata da quest'operazione confrontando il corrispettivo dell'alienazione con il valore con cui il credito era iscritto in bilancio. Nella stragrande maggioranza dei casi, per non dire sempre, il corrispettivo risulterà inferiore del valore di iscrizione. L'importo così determinato farà emergere una perdita in bilancio.

Analizzando il lato fiscale, vediamo che non vi sono sostanziali differenze. Come già più volte stabilito, si sa che grazie al principio di derivazione, che viene ora definito rafforzato, si sono quasi del tutto eliminate le differenze tra bilancio civilistico e normativa tributaria. È quindi chiaro che la perdita evidenziata nel bilancio civilistico sia deducibile ai fini fiscali.

L'amministrazione finanziaria non può quindi pretendere dal contribuente ulteriori elementi se non quelli di rispettare i canoni previsti dai principi contabili, può però sindacare la perdita se la cessione viene fatta dal contribuente con lo scopo elusivo¹²⁷. Campanelli d'allarme per l'Agenzia delle entrate sono quindi la troppa sproporzione fra

¹²⁶Art. 1266 c.c.: "il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto.

Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso".

¹²⁷Ai sensi dell'articolo 37 bis del d.p.r. n.600/1973

il corrispettivo pattuito ed il valore del credito in cessione e la cessione a prezzo simbolico¹²⁸.

3.5 Il caso della prescrizione

Un caso particolare risulta essere la fattispecie della prescrizione del credito. Tale istituto viene ricompreso, dal legislatore fiscale, tra quelli cagionevoli di perdite deducibili senza l'apporto di elementi certi e precisi.

La disciplina della prescrizione viene individuata dall'articolo 2934, e seguenti, del codice civile. Secondo la legge, i diritti si possono estinguere¹²⁹ se chi li detiene non li esercita per un tempo prestabilito, che, nella generalità dei casi è di dieci anni¹³⁰. L'articolo 2943 sancisce poi che la prescrizione può essere interrotta quando, ad esempio, vi è la notificazione di un atto "con il quale si inizia il giudizio"¹³¹.

Per essere più chiari, con la prescrizione, vi è la perdita dei diritti giuridici, e quindi anche economici, sui crediti. Questa comporterà, per il creditore/contribuente la possibilità di deduzione di tale perdita, senza che debba motivare tale variazione con gli elementi di certezza e precisione.

3.6 I crediti esclusi dalle possibili deduzioni

¹²⁸Corte di Cassazione, 23 maggio 2002, n. 7555.

¹²⁹Art. 2934 c.c.: "ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge".

¹³⁰Art. 2946 c.c.: "salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni".

¹³¹Art. 2943 c.c.: "la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri".

Si sono analizzati, finora, tutta una serie di crediti le cui perdite e svalutazioni risultano essere deducibili ai fini fiscali. Si deve ora però evidenziare il fatto che vi sono tipologie di crediti che non portano a perdite deducibili.

Il primo esempio di credito escluso dal plafond delle possibili deduzioni risulta essere la perdita derivante da cessione del credito sotto la forma del “pro solvendo”. In uno dei paragrafi precedenti ci si è soffermati sulla possibilità di dedurre le perdite su crediti derivanti da cessione. Uno dei limiti, per la possibile deduzione, prevedeva che il cedente si spogliasse sia di tutti i benefici portati dal credito, ma anche di tutti i rischi. Nella cessione dei crediti assimilata come “pro solvendo” questo spogliarsi dei rischi da parte del cedente non trova validità. Se il debitore risultasse infatti inadempiente, il cessionario con l’azione di regresso potrebbe rivalersi sul cedente. Cade quindi uno dei capisaldi dettati dall’OIC 15 sulla possibilità di cancellare i crediti dal bilancio. Risulta facile da capire quindi che, se un credito non può essere eliminato dal bilancio l’eventuale sua perdita non può considerarsi deducibile.

Un’altra forma molto importante di crediti a cui viene negata la possibilità di dedurre le eventuali perdite sono i crediti assistiti da garanzie e/o da assicurazioni. Il motivo di questa impossibilità è lo stesso visto poco fa. La regola dice che un credito può venir cancellato dal bilancio solo se il creditore perde tutti i benefici ed i rischi su esso, è chiaro quindi, che se la posta risulta coperta ad esempio da un’assicurazione risarcitoria in caso di inadempienza, il creditore non perde la possibilità di essere “pagato”. Non si è quindi spogliato definitivamente dei benefici derivanti dal credito. Questa è la regola. Ovviamente anche in questo caso bisogna prestare attenzione. L’assicurazione, o la garanzia in questione, deve essere totale. Ad esempio, un credito può essere garantito per un certo e preciso avvenimento e, la sua riscossione salta però a causa di un altro evento. Può tale credito essere escluso dal plafond delle possibili deduzioni? Assolutamente no. La garanzia copriva un evento che non si è verificato, quindi l’inadempimento del debitore porta la possibilità di deduzione della perdita, “un credito può qualificarsi come garantito solo nel caso in cui il sorgere dell’obbligo in capo al garante di corrispondere al creditore le somme non sia soggetto ad alcuna condizione; in altre parole, la garanzia ricevuta deve essere idonea a coprire il creditore dal rischio di insolvenza del debitore in tutte le ipotesi in cui detto rischio

dovesse manifestarsi, senza alcun riguardo alle cause che ne hanno determinato la manifestazione”¹³².

Un'altra tipologia di crediti che non viene inserita nel plafond delle possibili deduzioni risulta essere quella dei crediti futuri ed eventuali. La Suprema Corte con alcune sentenze¹³³ ha infatti specificato che, i crediti futuri, e soprattutto i rispettivi interessi non maturati non potranno essere ammessi come possibili perdite deducibili. La parte non di competenza dell'esercizio in questione dovrà infatti, in bilancio, essere riscontata (passivamente).

3.7 Disciplina fiscale per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali

Si analizza ora l'ammissibilità delle deduzioni delle perdite su crediti per i soggetti che non si affidano alle regole OIC ma, a quelle internazionali. Ovviamente anche loro deterranno tale possibilità.

La regola di “partenza” per il calcolo del reddito imponibile è la medesima, si parte dal risultato d'esercizio e si applicheranno poi le variazioni in aumento o in diminuzione. Parliamo quindi del già analizzato principio di derivazione rafforzata. Gli individui che si avvarranno dei principi contabili internazionali avranno però delle deroghe rispetto agli altri ¹³⁴, e riguarderanno temi di qualificazione, imputazione temporale e classificazione.

Per quanto riguarda il criterio della qualificazione non si trova una vera e propria definizione. Si può far rientrare in questa fattispecie l'individuazione della categoria in cui far rientrare le varie operazioni. Si sta quindi parlando del principio della prevalenza della sostanza sulla forma che è stato poi appreso dal nostro legislatore.

¹³²Cfr. ABI, parere numero 904 del 23 febbraio 2006.

¹³³Corte di Cassazione, del 15 ottobre 1999, n. 11626; Corte di Cassazione del 28 aprile 2000, n. 5424.

¹³⁴Art 83 T.U.I.R.: “...per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili”.

Il criterio della classificazione consente di, classificare appunto, i vari proventi e oneri in specifiche categorie, che verranno valutate analizzando la sostanza dell'operazione. È chiaro quindi, che il secondo criterio è legato al primo.

Secondo i principi contabili internazionali, il periodo di imputazione temporale deve essere quello in cui si ritiene che l'azienda goda, in futuro, dei benefici dell'operazione tenendo ovviamente conto di quando tali benefici verranno determinati.

In passato chi redigeva il bilancio secondo i principi contabili internazionali beneficiava anche di ulteriori vantaggi. Il T.U.I.R. consentiva infatti a tali soggetti la possibilità di dedurre le perdite su crediti, se queste si evidenziavano cancellando il credito dal bilancio in ossequio alle regole di bilancio. Questa differenza è svanita quando anche il legislatore fiscale nazionale ha permesso tale metodologia. Si è già più volte ribadito infatti, che le due discipline stanno riducendo le divergenze.

Anche nei principi contabili internazionali si trovano le due diverse tipologie di perdite su crediti definite da valutazione e da realizzo.

Per le prime non sono evidenti grosse divergenze con la disciplina che si applica a chi si avvale delle norme nazionali.

Qualche minima differenza in più la si trova per quanto riguarda le cosiddette perdite da realizzo. Iniziamo parlando del valore di iscrizione del credito in bilancio. Questo non potrà mai essere iscritto al valore nominale, ma dovrà sempre venir registrato al cosiddetto "fair value". Il valore di riferimento sarà quindi formato dal valore al fair value del credito sommato ai costi sostenuti e sottratto i proventi della transazione. Il valore fiscale di riferimento dovrà poi essere rivalutato ad ogni esercizio e, nel caso di perdite di valore, questo dovrà essere svalutato. Non solo, ma quando il credito verrà rivalutato al termine di ogni esercizio questo dev'essere attualizzato col metodo del tasso di interesse effettivo. Questa pratica è stata anche ripresa dal legislatore, abbiamo infatti visto che anche la disciplina nazionale impone, da qualche tempo l'iscrizione dei crediti al loro valore attualizzato. La vera differenza tra i principi nazionali e internazionali sta nelle modalità di cancellazione del credito dal bilancio. Questo procedimento viene chiamato dallo IASB "derecognition". Il redattore di bilancio deve cancellare il credito quando questo non determina differenziali, positivi o negativi, imputabili a conto economico. La disciplina nazionale permette di cancellare un credito dal bilancio solamente nei casi in cui il creditore si spoglia di tutti i benefici e

rischi. Nella maggioranza dei casi parliamo di trasferimento della titolarità che implica il trasferimento dei benefici ma soprattutto dei rischi. Gli IAS sono leggermente differenti. La regola è la medesima di quella vista per chi segue i principi nazionali a cui si aggiunge però il concetto di controllo. Infatti, se il credito viene trasferito mantenendo però i rischi, ma si dimostra che il cessionario ha il controllo sul credito, il cedente ha la possibilità di registrare una perdita che verrà poi dedotta ai fini fiscali. Ovviamente questa perdita risulterà dalla differenza tra il valore di iscrizione del credito e quello della cessione

CONCLUSIONE

Questa tesi analizza le modifiche apportate dal decreto legislativo numero 147 del 14 settembre 2015 sulla tematica delle perdite su crediti commerciali.

Il testo dell'atto "disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese" prefiggeva di avvicinarsi ai contribuenti e sollevarli di alcuni gravosi adempimenti, tra cui appunto, la facilitazione delle deduzioni di alcune fattispecie di perdite su crediti.

La prima parte della stesura tratta un'analisi storica della disciplina delle perdite su crediti, da quando è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento, ovvero nel 1958 con il dpr numero 645 del 29 gennaio 1958. Si è riusciti poi, attraverso una breve mappa temporale a raccontare come questa tematica è variata nel tempo citando, alcuni, atti normativi che mano a mano l'hanno modificata. Tra questi spiccano il dpr 597/1973, il dpr 917/1986 ed il d.l. 83/2012. L'intento del legislatore in tutti questi anni è servito per ridurre le differenze tra le due materie, quella civilistica e quella fiscale che, tanto oberavano i contribuenti.

Nel secondo capitolo della tesi viene studiato nel dettaglio il trattamento che i crediti subiscono nella normativa civilistica, a partire dalla loro valutazione per l'iscrizione in bilancio per poi continuare esplicando le modalità di registrazione di svalutazioni e perdite. Questa seconda parte è risultata necessaria per entrare nel dettaglio della tematica fiscale delle possibili deduzioni. Il legislatore fiscale impone infatti di "partire" dal risultato civilistico e poi attuare tutta una serie di variazioni in aumento o in diminuzione.

Nel terzo ed ultimo capitolo di questo lavoro viene studiata ed analizzata la disciplina fiscale delle perdite su crediti, così com'è stata modificata dal d.lgs. 147/2015. In estrema sintesi, il legislatore con l'appena citato decreto conferma la possibilità di dedurre le perdite su crediti. La normativa non elimina ovviamente la possibilità di dedurre le svalutazioni su crediti così come prescritto dall'articolo 106 T.U.I.R. Vengono inoltre mantenuti i criteri in vigore in precedenza, cioè quelli di certezza e precisione prescritti dal art. 101 T.U.I.R. Elementi che possono essere però derogati.

Proprio qui iniziano le importanti novità apportate dal decreto in analisi. Il legislatore già concedeva la possibilità di non evidenziare i criteri di certezza e precisione per dedurre le perdite su crediti vantati nei confronti dei debitori assoggettati a procedure concorsuali. Con la novella normativa, vengono assimilate alle procedure concorsuali nazionali quelle estere (se in stati con cui vi è un adeguato scambio di informazioni). Questo porta quindi la facoltà, per il contribuente, di dedurre le eventuali perdite senza eccessivi oneri. Non solo, ma il legislatore fiscale permette ora la deduzione delle perdite su crediti, senza l'apporto degli elementi sopracitati, se creditore e debitore hanno concluso un piano attestato di risanamento. Non finisce però qui. La più grande novità portata dal decreto 147/2015 risulta probabilmente essere l'allargamento dei tempi in cui il creditore può dedurre la perdita vantata verso un debitore assoggettato alle procedure appena richiamate. Fino ad un paio d'anni fa infatti, il contribuente era obbligato a dedurre la perdita nell'esercizio in cui sorgevano gli elementi certi e precisi, ovvero nel caso di procedure concorsuali, nel momento in cui si riteneva "chiusa" la procedura (data della sentenza dichiarativa del fallimento, data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo...). Con la nuova normativa, non vi è più quest'onere tassativo. L'esercizio in cui vi era l'obbligo di registrare la deduzione della perdita è diventato l'anno di partenza per il contribuente. Non vi sarà quindi solo un possibile esercizio in cui il creditore può dedurre l'importo ma una serie che terminerà quando il contribuente risulterà costretto ad eliminare il credito in questione dal bilancio in ossequio alle regole di redazione.

Il contribuente risulta quindi di molto avvantaggiato dalla nuova disciplina.

BIBLIOGRAFIA

- Andreani Giulio e Tubelli Angelo, *Dubbi e certezze sulla competenza delle perdite su crediti di natura valutativa*, Il Fisco, 2015, n. 38.
- Andreani Giulio e Tubelli Angelo, *La rilevanza fiscale delle svalutazioni dei crediti*, Il Fisco, 2015, n. 39.
- Airoidi Giuseppe, Brunetti Giorgio e Coda Vittorio; *Corso di economia aziendale*, 2005.
- Arrigoni, *La continuità dei bilanci*, Rivista dei Dottori Commercialisti, 1974.
- Beghin Mauro, *Cessione di crediti pro soluto ed eluzione fiscale: note a proposito di una particolare interpretazione dell'art. 66, comma 3, del Tuir in funzione "antiabuso"*, Rassegna Tributaria, 1999, II.
- Beghin Mauro, *Giustificazione del corrispettivo e latenti preoccupazioni antielusive nella recente giurisprudenza in tema di deducibilità delle perdite su crediti derivanti da cessione onerosa con clausola pro soluto*, Rassegna Tributaria, 2001.
- Bernardini Roberto, Postacchini Pierino, Cognigni Francesca, Rossi Tania, Settimi Luana, Zamponi Letizia, Procaccini Mattia e Sain Debora, *Il nuovo bilancio d'esercizio – aggiornato con i principi OIC al 22 dicembre 2016*, Fisco e Tasse.
- Bocchini Ermanno, *Diritto della contabilità delle imprese; 2 Bilancio d'esercizio*.
- Bocchini Ermanno, *La chiarezza e la precisione dei bilanci*, Rivista delle Società, 1972.
- Boria Pietro, *Il concetto di inerenza e le spese promozionali*, Rivista di Diritto Tributario, 1991, 1.
- Cerbioni F., Cinquini L. e Sòstero U., *Contabilità e bilancio*, 2° edizione, McGraw-Hill.
- Cioni Roberto, *La cessione dei crediti e la deducibilità delle perdite nell'imposta sul reddito*, Corriere Tributario, 1986, n. 43.
- Dei Bruno e Paolacci Massimo, *Accantonamento per rischi su crediti e imputazione delle relative perdite*, Corriere Tributario, 1986, n. 19.

- De Mauro Anna Rita, *Le implicazioni fiscali nel mondo OIC del principio della prevalenza della sostanza sulla forma*, Corriere Tributario, 2017, 11.
- Ferranti Gianfranco, *Svalutazione dei crediti: perdite deducibili anche nell'esercizio di cancellazione dal bilancio*, Corriere Tributario, 2015, n. 40.
- Gaiani Luca, *Più tempo per la deduzione delle perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali*, Il Fisco, 2015, n. 22.
- Gavelli Giorgio e Giommoni Fabio, *Attualizzazione e valutazione di crediti e debiti al costo ammortizzato*, Corriere Tributario, 2017, 12.
- Gazzoletto Filippo, *Crediti: perdite, svalutazioni ed ammortamenti*, Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, 1966, II.
- Giunta Giovanni, *Sconti ridotti sui crediti verso il fallito*, Il Sole 24 Ore, 19 novembre 1988.
- Libonati Bernardino, *La chiarezza e la precisione nei bilanci delle società per azioni*, Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 1969, I.
- Lupi, *Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti*, Rassegna Tributaria, 1987, I.
- Mazza Gilberto, *Problemi di assiologia aziendale*, 1997.
- Minotti Maurizio, *Il calcolo delle perdite su crediti ai fini della dichiarazione IRPEG*, Bancaria, 1989.
- Minotti Maurizio, *La tassazione delle perdite su crediti oggetto di procedure concorsuali*, Bancaria, 1990.
- Moretti Paolo, *Finalità e destinatari di un bilancio IAS*, Corriere Tributario, 2004, 33.
- Moroni Silvio, *Le perdite su crediti nei confronti di dissestati*, Corriere Tributario, 1987, n. 43.
- Procopio Massimo, *Il "nuovo" regime tributario delle perdite su crediti nel "segno" del rafforzamento del principio di derivazione del reddito imponibile dalla risultanza di bilancio*, Diritto e Pratica Tributaria, 2015, 1.
- Salvi Giulio, *Mancato rispetto del principio di competenza: i rimedi fiscali*, Amministrazione & Finanza, 2013, 12.

- Scettri Simone e Pacieri Alessandro e Villani Andrea, *Revisione dell'OIC 15 sui crediti: verso l'armonizzazione con la prassi internazionale*, Corriere Tributario, 2016, 21.
- Seri Manuel, *Il trattamento fiscale delle perdite su crediti nel nuovo testo unico*, Corriere Tributario, 1987, n. 39.
- Superti Furga Ferdinando, *Il bilancio d'esercizio italiano secondo la normativa europea*, 2004.
- Tesauro Francesco, *Istituzioni di diritto tributario – 2 parte speciale*.
- Venuti Marco e de Mauro Anna Rita, *Criterio del costo ammortizzato e processo di attualizzazione per i crediti e i debiti in bilancio*, Corriere Tributario, 2016, 12.

NORMATIVE E GIURISPRUDENZA

- Testo Unico del 9 maggio 1950, n. 203.
- Circolare del 1° luglio 1950, n. 21000, Div II, della Dir. Gen. Per la Finanza Straordinaria.
- D.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645; *“approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”*.
- D.p.r. del 29 settembre 1973, n. 597, *“istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”*.
- D.p.r. del 29 settembre 1973, n. 600.
- Risoluzione Ministeriale del 6 agosto 1976, n. 124.
- Risoluzione Ministeriale n. 9/557, del 9 aprile 1980.
- Risoluzione Ministeriale n. 9/517, del 6 settembre 1980.
- D.p.r. del 22 dicembre 1986, numero 917, *“Testo Unico delle Imposte sui Redditi”*.
- D.p.r. del 4 febbraio 1988, n. 42.
- Circolare Assonime, del 27 aprile 1988, n. 60, p. 38.
- Corte di Cassazione del 23 marzo 1993, n. 3458.
- Corte di Cassazione del 15 ottobre 1999, n. 11626.
- Corte di Cassazione del 6 aprile 2000, n. 13181.
- Corte di Cassazione del 28 aprile 2000, n. 5424.
- Corte di Cassazione del 29 agosto 2001, n. 11329.
- Corte di Cassazione del 23 maggio 2002, n. 7555.
- Corte di Cassazione del 24 luglio 2002, n. 10802.
- Reg. della Comunità Europea n. 1606/2002.
- Reg. della Comunità Europea n. 1725/2003.
- Cfr. ABI, parere del 23 febbraio 2006, numero 904.
- D.l. 29 novembre 2008, n. 185.
- Corte di Cassazione del 25 febbraio 2010, n. 4554.
- Corte di Cassazione del 6 ottobre 2011, n. 20450.

- D.l. del 22 giugno 2012, n. 83.
- Circolare del 1° agosto 2013, 26/E.
- Direttiva 2013/34/UE.
- Legge delega del 11 Marzo 2014, n. 23.
- D.l. del 18 agosto 2015, n. 139.
- Relazione illustrativa al decreto 139/2015: “il riferimento alla sostanza va riferito al contratto o all’operazione, piuttosto che alla voce dell’attivo o del passivo di bilancio”.
- Decreto legislativo numero 147, del 14 settembre 2015, *“disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”*.
- Circolare 26/E/2015.
- Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, n. 2645/2015.